


DALLA RISPOSTA
AI BISOGNI...
AL RICONOSCIMENTO
DEI DIRITTI

FROM ANSWERS
ABOUT NEEDS...
TO RIGHTS
ACKNOWLEDGMENT

Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità

*United Nations Convention on
the rights of persons with disabilities*



DALLA RISPOSTA • *FROM ANSWERS*
AI BISOGNI... • *ABOUT NEEDS...*
AL RICONOSCIMENTO • *TO RIGHTS*
DEI DIRITTI • *ACKNOWLEDGMENT*

Convenzione delle Nazioni Unite • *United Nations Convention on*
sui diritti delle persone con disabilità • *the rights of persons with disabilities*



Coordinamento editoriale
Leris Fantini
Alessandra Sorrentino

Art Direction
Chiara Casamatti | www.colorbuzz.it

Progetto grafico e impaginazione
Chiara Casamatti | www.colorbuzz.it

Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta
o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico,
meccanico o altro senza l'autorizzazione scritta dei proprietari
dei diritti e dell'editore

© CERPA Italia Onlus
Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell'Accessibilità
Tutti i diritti riservati

Realizzato da CERPA Italia Onlus
per CRIBA - Centro Regionale d'Informazione sul Benessere Ambientale

in collaborazione e con il contributo di
Piera Nobili
Franco Bomprezzi
Giampiero Griffo
Teresa Marzocchi

Stampato su carta proveniente da foreste controllate
con inchiostri vegetali e matrici ecologiche prodotte senza bagni chimici.

Finito di stampare nel mese di novembre 2010
a cura di Tipografia San Martino (www.sanmartinostampa.it)
Printed in Italy

Indice

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
VERSO L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

di Teresa Marzocchi

p. 8

DIECI ANNI CON IL CRIBA

di Piera Nobili

p. 12

I FRANCOBOLLI. FOTOGRAMMI DI UNA LUNGA BATTAGLIA
CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

di Franco Bomprezzi

p. 20

UN PROFONDO CAMBIAMENTO CULTURALE

di Giampiero Griffò

p. 25

LA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE
SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Preambolo

p. 32

Articolo 1

SCOPO

p. 37

Articolo 2

DEFINIZIONI

p. 38

Articolo 3

PRINCIPI GENERALI

p. 41

Articolo 4

OBBLIGHI GENERALI

p. 42

Articolo 5

UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE

p. 44

Index

EMILIA-ROMAGNA REGION

TOWARDS PERSONS WITH DISABILITIES INCLUSION

by Teresa Marzocchi

p. 10

TEN YEARS TOGETHER WITH CRIBA

by Piera Nobili

p. 16

THE STAMPS.

FRAMES OF A LONG FIGHT AGAINST DISCRIMINATIONS

by Franco Bomprezzi

p. 22

A DEEP CULTURAL CHANGE

by Giampiero Griffò

p. 28

CONVENTION ON THE RIGHTS
OF PERSONS WITH DISABILITIES

Preamble

p. 34

Article 1

PURPOSE

p. 37

Article 2

DEFINITIONS

p. 38

Article 3

GENERAL PRINCIPLES

p. 41

Article 4

GENERAL OBLIGATIONS

p. 43

Article 5

EQUALITY AND NON-DISCRIMINATION

p. 44

Articolo 6 DONNE CON DISABILITÀ	p. 47	Article 6 WOMEN WITH DISABILITIES	p. 47
Articolo 7 MINORI CON DISABILITÀ	p. 49	Article 7 CHILDREN WITH DISABILITIES	p. 49
Articolo 8 ACCRESCIMENTO DELLA CONSAPEVOLEZZA	p. 50	Article 8 AWARENESS-RAISING	p. 50
Articolo 9 ACCESSIBILITÀ	p. 52	Article 9 ACCESSIBILITY	p. 54
Articolo 10 DIRITTO ALLA VITA	p. 57	Article 10 RIGHT TO LIFE	p. 57
Articolo 11 SITUAZIONI DI RISCHIO ED EMERGENZE UMANITARIE	p. 58	Article 11 SITUATIONS OF RISK AND HUMANITARIAN EMERGENCIES	p. 58
Articolo 12 UGUALE RICONOSCIMENTO DINANZI ALLA LEGGE	p. 61	Article 12 EQUAL RECOGNITION BEFORE THE LAW	p. 61
Articolo 13 ACCESSO ALLA GIUSTIZIA	p. 63	Article 13 ACCESS TO JUSTICE	p. 63
Articolo 14 LIBERTÀ E SICUREZZA DELLA PERSONA	p. 64	Article 14 LIBERTY AND SECURITY OF THE PERSON	p. 64
Articolo 15 DIRITTO DI NON ESSERE SOTTOPOSTO A TORTURA, A PENE O A TRATTAMENTI CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI	p. 67	Article 15 FREEDOM FROM TORTURE OR CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT	p. 67
Articolo 16 DIRITTO DI NON ESSERE SOTTOPOSTO A SFRUTTAMENTO, VIOLENZA E MALTRATTAMENTI	p. 69	Article 16 FREEDOM FROM EXPLOITATION, VIOLENCE AND ABUSE	p. 69
Articolo 17 PROTEZIONE DELL'INTEGRITÀ DELLA PERSONA	p. 71	Article 17 PROTECTING THE INTEGRITY OF THE PERSON	p. 71

Articolo 18 LIBERTÀ DI MOVIMENTO E CITTADINANZA	p. 72	● Article 18 ● LIBERTY OF MOVEMENT AND NATIONALITY	p. 72
Articolo 19 VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ	p. 75	● Article 19 ● LIVING INDEPENDENTLY ● AND BEING INCLUDED IN THE COMMUNITY	p. 75
Articolo 20 MOBILITÀ PERSONALE	p. 76	● Article 20 ● PERSONAL MOBILITY	p. 76
Articolo 21 LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E OPINIONE, E ACCESSO ALL'INFORMAZIONE	p. 78	● Article 21 ● FREEDOM OF EXPRESSION AND OPINION, ● AND ACCESS TO INFORMATION	p. 78
Articolo 22 RISPETTO DELLA VITA PRIVATA	p. 81	● Article 22 ● RESPECT FOR PRIVACY	p. 81
Articolo 23 RISPETTO DEL DOMICILIO E DELLA FAMIGLIA	p. 82	● Article 23 ● RESPECT FOR HOME AND THE FAMILY	p. 83
Articolo 24 EDUCAZIONE	p. 84	● Article 24 ● EDUCATION	p. 85
Articolo 25 SALUTE	p. 87	● Article 25 ● HEALTH	p. 87
Articolo 26 ABILITAZIONE E RIABILITAZIONE	p. 88	● Article 26 ● HABILITATION AND REHABILITATION	p. 88
Articolo 27 LAVORO E OCCUPAZIONE	p. 90	● Article 27 ● WORK AND EMPLOYMENT	p. 91
Articolo 28 ADEGUATI LIVELLI DI VITA E PROTEZIONE SOCIALE	p. 92	● Article 28 ● ADEQUATE STANDARD OF LIVING AND SOCIAL PROTECTION	p. 92
Articolo 29 PARTECIPAZIONE ALLA VITA POLITICA E PUBBLICA	p. 95	● Article 29 ● PARTICIPATION IN POLITICAL AND PUBLIC LIFE	p. 95

Articolo 30 PARTECIPAZIONE ALLA VITA CULTURALE E RICREATIVA, AGLI SVAGHI ED ALLO SPORT	p. 96	Article 30 PARTICIPATION IN CULTURAL LIFE, RECREATION, LEISURE AND SPORT	p. 97
Articolo 31 STATISTICHE E RACCOLTA DEI DATI	p. 99	Article 31 STATISTICS AND DATA COLLECTION	p. 99
Articolo 32 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	p. 101	Article 32 INTERNATIONAL COOPERATION	p. 101
Articolo 33 APPLICAZIONE A LIVELLO NAZIONALE E MONITORAGGIO	p. 102	Article 33 NATIONAL IMPLEMENTATION AND MONITORING	p. 102
Articolo 34 COMITATO SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	p. 104	Article 34 COMMITTEE ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES	p. 105
Articolo 35 I RAPPORTI DEGLI STATI PARTI	p. 106	Article 35 REPORTS BY STATES PARTIES	p. 106
Articolo 36 ESAME DEI RAPPORTI	p. 109	Article 36 CONSIDERATION OF REPORTS	p. 109
Articolo 37 COOPERAZIONE TRA GLI STATI PARTI E IL COMITATO	p. 111	Article 37 COOPERATION BETWEEN STATES PARTIES AND THE COMMITTEE	p. 111
Articolo 38 RELAZIONE DEL COMITATO CON ALTRI ORGANISMI	p. 112	Article 38 RELATIONSHIP OF THE COMMITTEE WITH OTHER BODIES	p. 112
Articolo 39 RAPPORTO DEL COMITATO	p. 115	Article 39 REPORT OF THE COMMITTEE	p. 115
Articolo 40 CONFERENZA DEGLI STATI PARTI	p. 117	Article 40 CONFERENCE OF STATES PARTIES	p. 117
Articolo 41 DEPOSITARIO	p. 118	Article 41 DEPOSITARY	p. 118

Articolo 42 FIRMA	p. 121	● Article 42 ● SIGNATURE	p. 121
Articolo 43 CONSENSO AD ESSERE VINCOLATO	p. 123	● Article 43 ● CONSENT TO BE BOUND	p. 123
Articolo 44 ORGANIZZAZIONI D'INTEGRAZIONE REGIONALE	p. 124	● Article 44 ● REGIONAL INTEGRATION ORGANIZATIONS	p. 124
Articolo 45 ENTRATA IN VIGORE	p. 126	● Article 45 ● ENTRY INTO FORCE	p. 126
Articolo 46 RISERVE	p. 128	● Article 46 ● RESERVATIONS	p. 128
Articolo 47 EMENDAMENTI	p. 131	● Article 47 ● AMENDMENTS	p. 131
Articolo 48 DENUNCIA	p. 132	● Article 48 ● DENUNCIATION	p. 132
Articolo 49 FORMATI ACCESSIBILI	p. 135	● Article 49 ● ACCESSIBLE FORMAT	p. 135
Articolo 50 TESTI AUTENTICI	p. 136	● Article 50 ● AUTHENTIC TEXTS	p. 136
CRIBA CENTRO REGIONALE DI INFORMAZIONE SUL BENESSERE AMBIENTALE	p. 139	● CRIBA ● REGIONAL CENTRE FOR INFORMATION ● ON ENVIRONMENTAL WELL-BEING	p. 139
CERPA ITALIA ONLUS CENTRO EUROPEO DI RICERCA E PROMOZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ	p. 141	● CERPA ITALIA ONLUS ● EUROPEAN CENTER OF ACCESSIBILITY ● RESEARCH AND PROMOTION	p. 141

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA VERSO L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

di Teresa Marzocchi

Assessore alla Promozione delle politiche sociali Regione Emilia-Romagna

Uno dei principi fondanti della Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità approvata il 13 dicembre 2006, e successivamente ratificata anche dall'Italia, è l'accessibilità.

Secondo la definizione dell'ONU l'accessibilità mira a consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita. Il concetto centrale non sono più gli standard costruttivi, ma è il diritto delle persone con disabilità a vivere, muoversi e partecipare, di cui l'accessibilità è un prerequisito.

L'accessibilità diventa quindi un diritto umano, la cui negazione non è più una "semplice" violazione di una norma, ma qualcosa di più grave e rilevante anche da un punto di vista giurisprudenziale.

Già con la legge regionale del 21 agosto 1997 n.29 la Regione Emilia-Romagna ha avviato un percorso di integrazione e inclusione delle persone con disabilità molto forte, attraverso la promozione e la creazione di una rete regionale di servizi specializzati sui temi dell'autonomia e del superamento delle barriere architettoniche.

In quest'ottica, nel 2000 sono stati aperti a Bologna il CRA - Centro Regionale Ausili e a Reggio Emilia il CRIBA - Centro regionale di informazione e consulenza per i superamento delle barriere architettoniche. Dal 2005 inoltre, hanno iniziato la loro attività in ogni provincia i Centri per l'adattamento dell'ambiente domestico, specializzati in soluzioni tecniche e architettoniche per adeguare la casa ai bisogni delle persone anziane e disabili.

In questi anni sono stati migliaia i cittadini che si sono rivolti alla rete dei Centri, che offrono consulenze articolate su diversi livelli di complessità, ma questo non basta: le risposte date devono oggi essere sempre più efficaci e capaci di promuovere e sostenere un'effettiva inclusione sociale perché è da questo che si misura il grado di civiltà di una società.

Sappiamo tutti che l'Emilia-Romagna è una regione in cui è forte la consapevolezza del valore e della qualità della coesione sociale, anzi, questa è l'identità della nostra Regione, il cuore del nostro essere comunità. Ma dobbiamo sapere che nulla è scontato e nulla si auto-riproduce da sé, nemmeno la coesione sociale: non possiamo dunque fermarci ai risultati ottenuti, occorre invece avere una forte tensione all'innovazione e alla sperimentazione.

In questi anni abbiamo promosso diverse iniziative di sostegno alla qualità della vita delle persone disabili: dal diritto al lavoro al diritto allo studio, dall'assistenza delle persone in situazione di gravità ai percorsi di vita indipendente. Tutto questo per noi è un lavoro importante, ma è comunque un punto di partenza per fare ulteriori passi in avanti.

Perché sempre di più dobbiamo mettere al centro della nostra azione i bisogni delle persone, percorrendo anche strade nuove, prevenendo i processi di istituzionalizzazione e soprattutto cercando di pensare di più all'uomo, alla donna, ai ragazzi e alle ragazze, garantendo a loro equità nelle risposte, universalità e trasparenza nell'accesso ai servizi e offrendo risposte differenziate e personalizzate.

E' con questo spirito che il CRIBA - ora Centro Regionale di Informazione sul Benessere Ambientale - si è mosso, cogliendo ogni contatto pervenuto come opportunità per diffondere informazione, formazione e consulenza promuovendo, attraverso queste azioni, apparentemente scontate, una nuova cultura dell'abitare e del vivere la città.

E' stato posta al centro dell'attenzione LA PERSONA e i suoi diritti: l'autodeterminazione, il diritto alla mobilità, il diritto di poter fruire di luoghi e servizi e non solo perché accessibili, ma anche la capacità di fare prevenzione, programmazione, progettazione sostenibile e attenta ai bisogni di tutti.

Su questo vogliamo lavorare, non da soli ma con l'aiuto anche degli altri assessorati, scommettendo sulla ricchezza della nostra comunità, dal cittadino alle organizzazioni del privato sociale, alle famiglie, per allargare e innovare il nostro sistema sociale, per costruire insieme più risposte, per riuscire a essere in grado di cogliere i cambiamenti e le trasformazioni che ci sono nelle domande e nei bisogni delle persone, in linea con il contenuto della Convenzione ONU.

Vogliamo essere una Regione pronta a promuovere politiche sociali innovative fondate sulla cittadinanza attiva, l'integrazione, l'inclusione e la solidarietà, sulla coesione sociale e la valorizzazione della comunità.

● TERESA MARZOCCHI

- Ragioniera, dopo il diploma ISEF e la laurea in
- Pedagogia ha fatto l'insegnante fino al 1989,
- prima di educazione fisica e poi di sostegno
- per studenti con disabilità. Dal '72 all'83 è stata
- impegnata nell'associazionismo sportivo (CSI).
- Nel 1984 ha fondato insieme al marito il Centro
- accoglienza "La Rupe", dapprima comunità
- per tossicodipendenti, ora cooperativa sociale
- che gestisce servizi e strutture per persone in
- situazione di disagio e difficoltà sociale.
- Si è sempre occupata di politiche socio-
- sanitarie: già consulente dei ministeri della
- Sanità e delle Politiche Sociali, portavoce
- della Consulta contro l'esclusione sociale
- del Comune di Bologna, ha coperto anche
- l'incarico per due mandati di vice presidente
- nazionale del CNCA, il Coordinamento
- nazionale delle comunità d'accoglienza.
- Dalla sua costituzione (con la legge 45/99) è
- stata componente della Consulta nazionale
- degli operatori e degli esperti per le
- tossicodipendenze.
- E' stata consigliere comunale a Bologna e
- presidente della commissione consiliare Sanità,
- Politiche sociali, Politiche abitative e della casa
- dal 2009 al 2010.
- Ora, nell'attuale Giunta Regionale, svolge il ruolo
- di Assessore alla Promozione delle Politiche
- Sociali e di Integrazione per l'Immigrazione,
- Volontariato, Associazionismo e Terzo settore.

EMILIA-ROMAGNA REGION TOWARDS PERSONS WITH DISABILITIES INCLUSION

by Teresa Marzocchi

Social Politics Promotion councillor Emilia-Romagna Region

One of UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities founding instance, approved on 13th December 2006 and subsequently ratified by Italy too, is accessibility.

According to UN definition, accessibility aims to grant to persons with disabilities the possibility to live independently and to completely participate to all life areas.

The central concept are not building standards anymore, but the right of persons with disabilities to live, to move and to participate and accessibility is a fundamental prerequisite.

So accessibility become a human right and it's denial is not a simple violation of law, but something more serious and more significant even from a jurisprudential point of view.

Already with regional law of 21st August 1997, n° 29, Emilia-Romagna Region started a very strong integration and inclusion way for people with disabilities through promotion and creation of a regional services net specialized about autonomy and architectural barriers overcoming themes.

Guided by this perspective, in 2000 in Bologna were born CRA (Regional Centre for Technical Aids) and in Reggio Emilia CRIBA (Information Regional Centre on architectural barrier of Emilia Romagna Region). Moreover from 2005, CAAD, Regional network for Home adaptation, located in province main towns and specialized in technical and architectural solutions to adequate home to elder and persons with disabilities needs, began their activities.

During these years, thousands citizens have addressed to this net that provides well-structured consultancies on different levels of complexity, but it is not enough: the answers have to be always more effective and able to promote and sustain a real social inclusion because this is one of the way to measure society civilization degree.

We all know that Emilia-Romagna is a region in which the awareness of the value and of the quality of social cohesion is really strong, rather is the identity or our Region, the heart of our being community. But we have to know that nothing is for granted and nothing reproduces by itself, not even social cohesion: so we cannot stop to results put up until now, but it's necessary to have a strong tension to innovation and testing.

During these years we have promoted different initiatives to sustain persons with disabilities life quality: from the right to work to the right to study, from the assistance of people in heavy situations to independent life ways. This is, for us, an important work, but it's still a point of departure to make further steps.

Because we have to put on the focus of attention of our actions people needs, walking also through new ways, preventing institutionalization and above all trying to think more to men, women, boys and girls, assuring them equity, universality and transparency when they access to services and giving them customised and personalised answers.

This is the spirit that always guides CRIBA – today Information Regional Centre on Environmental Well-being – that takes every contact as an opportunity to spread information, training and consultancy, promoting, through these actions granted in appearance, a new inhabit culture and a new culture to live the city.

CRIBA put on the focus of the attention the single PERSON and the rights of every single person: self determination, mobility right, the right to live places and services not only because they are accessible, but also the capability to prevent, to plan and to project in a sustainable way.

We want to work on these purposes, not alone but together with the other departments, betting on our community richness, from citizen to social organisations and families, to enlarge and innovate our social system, to built all together more answers, to be able to take changes and transformations coming from questions and people needs, following UN Convention content.

We want to be a Region ready to promote innovative social politics based on active citizenship, integration, inclusion, solidarity, social cohesion and community valorisation.

● TERESA MARZOCCHI

- Accountant, after ISEF school-leaving
- qualification and university degree in Pedagogy,
- she taught until 1989 physical education and
- then as a learning support teacher for student
- with disabilities. From 1972 to 1983 she was in
- CSI, sports association.
- In 1984 she founded, together with her
- husband, "La Rupe" day care centre, at
- first a drug rehabilitation centre, now social
- cooperative that manages services and facilities
- for people who live in social difficult situation.
- She has always been involved in community-
- health politics: already consultant of Health
- and Social Politics department, Council against
- Social Exclusion spokeswoman in Bologna,
- she has been under two mandates as national
- vice-president of CNCA (National Committee of
- Day-care). From its establishment (with the law
- 45/99), she was member of National Committee
- of operators and specialists on Drug Addiction.
- She was town councillor in Bologna and, from
- 2009 to 2010, Health, Social and Housing
- Politics Council Committee president.
- Today, in Regional Committee she is Social
- Politics, Immigration Inclusion and Voluntary
- Organisations Promotion councillor.

DIECI ANNI CON IL CRIBA

di Piera Nobili
presidente CERPA Italia Onlus

Il servizio di secondo livello del CRIBA¹ compie dieci anni. Un servizio di cui vorrei narrare in breve la storia per descriverne gli intendimenti, per parlare della cultura che lo anima e sostiene, ma anche per spiegare i motivi che ci hanno portato alla realizzazione di questa pubblicazione.

Gli ostacoli che le persone con disabilità trovano quotidianamente sul cammino che dovrebbe portare al raggiungimento e al godimento pieno di una vita indipendente in relazione con gli altri, hanno fatto maturare al CERPA Italia², nel 1997, l'idea di proporre l'istituzione di questo servizio.

Ne elaborammo il progetto, condiviso in particolare con il Comune di Reggio Emilia che possedeva storicamente professionalità, competenza e sensibilità adeguate. Successivamente, d'intesa con l'amministrazione reggiana, è stato discusso, confrontato, finalizzato e condiviso anche con la Regione Emilia-Romagna.

Così nel 2000 è stato istituito sperimentalmente il CRIBA, in una sede provvisoria ricavata nell'ufficio di un funzionario dei servizi sociali del Comune di Reggio Emilia.

Con l'attivazione del CRIBA, la Regione Emilia-Romagna ha aggiunto un ulteriore tassello nel poliedrico mosaico della legge regionale 29/97 che ha come filosofia cementante l'autonomia delle persone con disabilità e l'indipendenza della loro vita.

Il CRIBA è per tutte le componenti pubbliche e private uno strumento tecnico-scientifico per promuovere, sostenere e diffondere quella cultura dell'*universal design* indispensabile per tutelare e realizzare il benessere delle persone nei loro ambienti di vita.

Le finalità principali del Centro sono quelle di informare, documentare e formare alla cultura dell'accessibilità, usabilità e fruibilità dell'ambiente antropizzato, di affiancare con consulenze gratuite professionisti privati e pubblici durante la redazione di progetti architettonici e urbanistici col fine di indirizzarli verso la realizzazione di spazi e luoghi inclusivi.

A questi scopi, nel tempo, se ne sono aggiunti altri fra cui voglio ricordare l'attività di formazione delle équipes, di coordinamento e di monitoraggio dei servizi provinciali di primo livello CAAD³, effettuate in collaborazione con il servizio CRA⁴ di secondo livello.

In questi dieci anni abbiamo potuto verificare quanto le prescrizioni della normativa di riferimento siano limitate rispetto alla molteplice realtà delle persone con disabilità, al punto da diventare, in taluni casi, un facile e comodo alibi per coloro che affrontano il progetto, dietro al quale si nasconde l'indifferenza (culturale ed etica) nei confronti di chi vivrà l'esito del progetto medesimo.

L'esperienza compiuta in questo decennio ha rafforzato la convinzione che prescrivere non è sufficiente, ma è oltremodo necessario formare ed indirizzare i progettisti verso una concreta conoscenza dei diversi soggetti abitanti e verso una maggiore consapevolezza delle prestazioni che un ambiente includente deve fornire.

Ma non solo.

Abbiamo "toccato con mano" quanti altri individui si celino dietro la stessa indifferenza che colpisce le persone con disabilità, come le donne, i bambini, gli anziani, i migranti, i turisti, gli abitanti temporanei ecc.

Di quali ostacoli parliamo?

Sicuramente delle barriere comunemente aggettivate come "architettoniche", ma non solo di queste.

--

¹ Centro Regionale d'Informazione sul Benessere Ambientale, sede Reggio Emilia

² Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell'Accessibilità, associazione Onlus, sede Trento

³ Centro per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico, sedi nei capoluoghi di provincia

⁴ Centro Regionale Ausili, sede Bologna

La tangibile percezione degli ostacoli è a diversi livelli, sia materiale che immateriale (in una condizionante interdipendenza), riconoscibile nell'organizzazione e costruzione dei sistemi urbanizzati e degli spazi abitati, nell'organizzazione e costruzione delle relazioni fra generi, fra gruppi sociali e fra generazioni, nella programmazione e gestione delle risorse, nella pianificazione e gestione del sistema economico, nel sostegno ed evoluzione della cultura.

In breve gli ostacoli, nell'universalità eccepita, sono l'imprinting, il "marchio" della società decisa dalla cultura, dalla politica e dall'economia, senza dimenticare le corresponsabilità dei singoli, quelle che hanno attinenza con la consapevolezza dell'esistenza dell'altro e del suo ascolto.

Il CRIBA, come ha sottolineato il presidente Vasco Errani nella 2° Conferenza LAB*di*, è uno strumento in più contro qualsiasi forma di discriminazione, per diffondere e affermare concretamente una cultura dell'appartenenza di tutti alla comunità dei cittadini e delle cittadine.

Questi impulsi e spinte ideali hanno determinato anche il cambiamento dell'acronimo CRIBA: inizialmente infatti "BA" definiva "Barriere Architettoniche", da alcuni anni invece, recependo gli stimoli e le riflessioni effettuate, abbrevia "Benessere Ambientale".


Assumere l'apparentemente astratta nozione di "Benessere Ambientale", significa anche esaminare tempi e spazi per i differenti soggetti, considerando l'insieme dei/delle cittadini/e senza appiattimenti concettuali, significa accoglierne le differenze emarginanti o marginalizzanti.


Significa in buona sostanza valutare nella corretta prospettiva i problemi e i disagi vissuti dagli anziani, le donne, i disabili, i lavoratori, i pensionati, i bambini ecc., riflettendo sui nodi e sui nessi che legano le persone sia nella vita concreta e materiale che in quella affettiva e relazionale, nonché sui nodi e sui nessi che tengono insieme le scelte, in una parola, politiche con le ricadute dirette e indirette che hanno sull'ambiente costruito e relazionale. Gli ostacoli, quindi, sono tutti quelli che si frappongono, in ragione di uno stigma escludente definito da altri, fra il desiderio di una vita attiva e indipendente, inclusa in un contesto sociale ospitale, e il suo raggiungimento e godimento.

Tant'è che quel desiderio ancora oggi deve essere sostenuto dai diritti, da una Carta che li sancisca agli occhi del mondo, e che nello specifico, dopo altre Carte di analoga importanza, riguarda le persone con disabilità. Ancora molta strada ci separa dal raggiungimento di una reale società inclusiva.

I cambiamenti culturali, di costume e politici si fanno generazionali e alle volte avanzano con "passo di gambero", soprattutto in tema di cultura dei diritti che va costantemente riconquistata e rinegoziata.

⁵ Laboratorio Forme della Discriminazione, istituzioni e azioni positive, in collaborazione fra l'Assessorato Scuola, Formazione Professionale, Università, Lavoro, Pari opportunità della Regione Emilia Romagna e il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia.





Con questa pubblicazione vogliamo testimoniare la nostra presenza a sostegno di quanto sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, vogliamo rendere merito alle persone con disabilità e alle loro organizzazioni che hanno partecipato al lungo e complesso negoziato per raggiungere quest'obiettivo. Vogliamo sottolineare l'importanza di tale tappa nel percorso di riconoscimento della e alla vita delle persone con disabilità, vogliamo ricordare la lunga storia che ha consentito un tale risultato per non lasciarla all'oblio.

La storia che vorremmo raccontare è lunga decenni e ha visto generazioni di persone con disabilità impegnate. Non potendo qui descriverla e contenerla, a testimonianza del tutto abbiamo scelto due momenti fondamentali, simbolici entrambi sebbene su piani diversi.

Il primo risalente al 1981, Anno internazionale delle persone handicappate, è un'antologia di francobolli emessi da Stati diversi, dove sono le immagini a parlare. Il secondo è lo stesso testo della Convenzione che si accosta articolo per articolo alle immagini e che descrive puntualmente i diritti riconosciuti.

Le rappresentazioni della disabilità illustrate dai francobolli narrano come ogni nazione, circa trent'anni fa, abbia affrontato per cultura, costume e politica il tema: illustrano ausili e protesi, descrivono disabilità diverse, sottolineano l'importanza della riabilitazione e del reinserimento nella vita lavorativa e sociale, indicano l'importanza di avere un ambiente costruito, arredi ed attrezzature accessibili, usabili e fruibili, mostrano donne e uomini, bambini ed anziani, invitano alla solidarietà sociale, parlano della necessità di un'adeguata assistenza sanitaria e sociale.

Pur con l'ingenuità legata alla cultura del periodo che usava termini quali handicappato, impedito e inabile, sono *in fieri* simbolicamente rappresentati alcuni dei contenuti confluiti nella Convenzione e da questa sanciti come diritti umani. Il lento cammino verso la definizione dei diritti, dal 1981 al 2006, ha fatto riflettere sui concetti di pari opportunità, di vita indipendente, di autodeterminazione, di inclusione sociale che sono stati poi recepiti dal testo normativo.

Credo sia inutile spendere parole sulla interpretazione metaforica o allegorica delle immagini, mentre è necessario sottolineare come anche la Convenzione resti, per quanto sia un importante e fondamentale traguardo come lo sono stati altri e analoghi documenti internazionali (diritti delle donne, dell'infanzia, ecc.), un testo di ottimi intenti che possono essere trasferiti dal piano filosofico-simbolico dei diritti in cui attualmente sono collocati, a quello materiale e concreto del vissuto solo se i Paesi e la gente di quei Paesi opereranno con costanza e perseveranza al processo di aggiornamento degli strumenti di intervento e di trasformazione politica e culturale, ponendosi il fine dell'inclusione sociale.

La consapevolezza di vivere in una regione, l'Emilia-Romagna, che questa strada la sta percorrendo da tempo, mi rassicura e convince che i diritti universali riconosciuti dalle convenzioni internazionali possono e potranno essere effettivamente goduti.

TEN YEARS TOGETHER WITH CRIBA

by *Piera Nobili*
CERPA Italia Onlus president

CRIBA⁶ second level service has its 10th birthday. A service I want to shortly tell about its story in order to describe the intentions and the culture that animates it, but also to explain the reasons that has led us to realize this issue.

Everyday obstacles, that persons with disabilities find on their way when they try achieve and enjoy an independent life in relationship with other people, make CERPA Italia⁷, in 1997, to suggest the creation of this service.

So we decided to write a project, shared in particular with Reggio Emilia local council that historically owns appropriate expertise, skills and sensibility. Later, in agreement with Reggio Emilia local council, the project has been discussed, compared and shared with Emilia-Romagna Region too. And, in 2000, CRIBA has been experimentally created and temporarily situated in a social services public servant office.

Emilia-Romagna Region thanks to CRIBA activation has added a further piece to the multifaceted mosaic of the regional law 29/97 whose unifying philosophy is the autonomy of people with disabilities and the independence of their life.

CRIBA, for all public and private subjects, is an important technical and scientific tool born to promote, support and spread the universal design culture that is necessary to safeguard and to realize people well-being in their life environment.

CRIBA main purposes are to inform, document and train about the environment accessibility and usability, to support with free advices private and public professionals during the editing of architectural and urban projects in order to address them towards the creation of inclusive spaces and inclusive places.

Over the years, CRIBA added to these aims also learning activities for teams, co-ordination and monitoring of first level CAAD⁸ services in collaboration with CRA⁹ service.

During these ten years it has been possible to verify how much referencial rule prescriptions are limited if we compare them to the manifold people with disabilities reality. In some cases the rule limitations have become an easy and convenient alibi for people who work at the project and, at the same time, an excuse to hidden cultural and ethical indifference behind. The experience of these ten years has strengthened the belief that prescription is not enough, but it's necessary to train and to address people involved in projects towards a concrete knowledge about the different inhabitants and towards a bigger awareness about the services that an inclusive environment has to provide. But not only.

⁶ Information Regional Centre on architectural barrier of Emilia Romagna Region

⁷ European Centre of Research and Accessibility Promotion, located in Trento

⁸ Regional network for Home adaptation, located in province main towns

⁹ Regional Centre for Technical Aids, located in Bologna

We see with our own eyes how many other people hide themselves behind the same indifference that damages people with disabilities, but also women, children, elderly, migrants, tourists and temporary inhabitants. What obstacles we are speaking about?

Surely the barriers commonly known as architectural barriers, but not only these ones. The tangible perception of the obstacles is both material and immaterial, recognizable in the organisation and in the building of urbanized systems and inhabited spaces, in the organisation and in the construction of relationships between genders, in the economical planning and in the cultural support and evolution.

Briefly the obstacles come from the imprinting, that is to say the mark of the society determined by the culture, the politics and the economical system, but also by the single persons responsibility which is connected with the awareness about the existence of the "other" and the necessity to listen to the "other".

CRIBA, as president Vasco Errani said in the 2nd LABdi conference, is an important tool against every kind of discrimination, an instrument to spread and to state in a concrete way a culture made by the membership of all people to the community of citizens.

These ideal propulsions have determined the CRIBA acronym change: initially, "BA" stood for "Architectural Barriers", but today, after several reflections, the meaning has become "Environmental Well-being"

(Benessere Ambientale in Italian language).

To adopt the apparently abstract "Environmental Well-being" approach it means also analyzing times and spaces for different subjects considering all citizens without conceptual flattering, it means receiving all their excluding differences. It means, essentially, considering in the right perspective problems and discomforts faced by elderly, women, people with disabilities, workers, children, pensioners and so on, thinking about knots and links that tie people both in concrete and material life and in emotional one. But also thinking about knots and links that bind together political choices with direct and indirect consequences on the built and relationship environment.

Then we can consider as obstacles all these ones interposed between the desire of an active and independent life, included in a hospitable social contest, and its achievement and enjoyment because of an excluding stigma.

¹⁰ *Laboratory Forms of Discrimination, institutions and positive actions, in collaboration with School, Professional learning, University, Work, Equal opportunities Government Department of Emilia Romagna Region and Law Department of Modena and Reggio Emilia University.*

In fact, today that desire still needs to be supported by a law that ensure and ratifies rights. The UN Convention comes after several laws, but it is more important because it specifically concern person with disabilities. Long is the way that lead us to the achievement of a real inclusive society. Cultural and political changes become questions that involve more than one generation and sometimes these changes don't make step forward, especially for what concern rights culture that has to be constantly regained and renegotiated.

With this issue we want to testify our support to UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, we want to underline the people with disabilities engagement to achieve this aim, we want to underline the significance of this step in a long journey that lead us to recognize people with disabilities life and we want to remember the history that let us achieve this goal.

The history we want to tell about is a ten-yearly history that involves many people with disabilities generations. It's impossible to describe it all, so we have chosen two most important moments.

The first one, in 1981, People with disabilities international year, is made by a stamps collection coming from different states. The second one is UN Convention text: every article is written close to the pictures and describes all the rights officially recognized.


The pictures over stamps tell how every state, 30 years ago, faced the disability theme from a cultural and political point of view. They show different prosthesis and disabilities, they underline rehabilitation and social inclusion relevance. They tell about the need of a built environment, of accessible and usable furnishings and facilities. They show women and men, children and elderly, they invite to social solidarity, they speak about the needs of an appropriate health care and social work.


Even if there are some ingenuities, coming form the period culture that used to employ improper terms like handicapped or incapable, over these stamps the same contents today flowed together into the UN Convention are represented and ratified as human rights.

The long way towards rights definition, from 1981 to 2006, makes us to think about concepts like equal opportunities, independent life, self-determination and social inclusion, important ideas that have been all token in UN Convention.

I think is not useful to speak about the picture metaphorical and allegorical interpretation, while it's really important to underline that UN Convention is a fundamental law (as other important international documents on women and children rights) but now it's necessary to take its philosophical and symbolic statements and put them concretely in practise. To achieve this purpose people and politicians have to update all instruments for social changes, that is to say that it's necessary to start off a political and cultural change whose final aim is social inclusion.

The awareness of being in Emilia-Romagna, a region that has been walking on the way of social inclusion throughout the years, reassure and convince me that universal rights recognized by international conventions are and will be really enjoyed.





I FRANCOBOLLI.

FOTOGRAMMI DI UNA LUNGA BATTAGLIA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

di Franco Bomprezzi
giornalista

Le generazioni si avvicendano. Il mondo cambia rapidamente. Le parole si consumano. La disabilità esiste. È lì, a portata di mano. Non c'è persona che non abbia avuto la possibilità di confrontarsi con la disabilità. Magari ha rimosso il ricordo. Ma non può dire che non è così. La disabilità fa parte della vita, è insita nella nostra esistenza. Arriva e si materializza, per un periodo breve o per l'intero arco dell'esistenza, oppure solo verso la fine, quando la vecchiaia irrigidisce il corpo e lo trasforma, anche se non vogliamo ammetterlo. Sono una persona con disabilità da quando sono nato, nel 1952. Gli esiti di una patologia congenita hanno deformato e impoverito lo sviluppo delle ossa. Si chiama O.I. in sigla. Osteogenesi Imperfetta. Penso che sia stata la mia grande opportunità di vita. Sono infatti diventato testimone di me stesso, della mia esistenza, e del mondo che girava attorno a me. La fortuna è che il cervello, nonostante alcune prognosi infauste dei medici della prima ora, sembra abbia funzionato a sufficienza. La sfortuna è che le ossa, nonostante la mia buona predisposizione morale, non sono state in grado di corrispondere alle mie richieste mentali.

Ho dunque avuto la strepitosa opportunità di vivere, anno dopo anno, le trasformazioni culturali, legislative, di costume, attorno e dentro la disabilità. Sono nato "poverino", "sfortunato", "minorato fisico", e poi sono diventato "handicappato", "invalido civile", "portatore di handicap". Ora sono una "persona con disabilità" e cerco disperatamente di non essere chiamato "diversamente abile". Le parole e i simboli hanno accompagnato la mia esistenza, l'hanno in parte segnata, ma non mi hanno mai condizionato del tutto.

Il mestiere di giornalista mi ha aiutato a lavorare con le parole, a tuffarmi nei luoghi comuni per interpretarli e risolverli a mio favore, pensando che non c'è mai nulla di personale o di offensivo in chi ti parla guardandoti come se tu fossi una categoria e non una singola persona. Lo stigma è parte integrante del mistero della vita umana. Abbiamo un disperato bisogno di etichette da applicare alle situazioni e alle persone, per chiamarci fuori dalle responsabilità, per evitare di riconoscerci nello specchio dell'identità sociale. Anche io, persona disabile benpensante e politicamente corretta, rischio di sbagliarmi, di equivocare, di non comprendere immediatamente le affinità, le coincidenze, le esigenze comuni di un popolo multiforme, che non ha più solo il volto e la silhouette della sedia a

rotelle, ma che è sempre più sfuggente, "borderline", inserito in un contesto di fragilità più vaste, difficile da definire e da tenere insieme.

La Convenzione Onu pone domande e fornisce risposte. Colloca i diritti nel tempo, fotografa questo nostro male oscuro, questa difficoltà di sentirci cittadini e basta, portatori di diritti e di doveri, e non solo "portatori di handicap". La Convenzione si colloca all'interno di un arco temporale molto lungo. E i francobolli che accompagnano questa pubblicazione, frutto della passione di una persona di eccezionale valore umano e professionale, come Pier Giorgio Mazzola, ci permettono di cogliere, in una dimensione planetaria, la *Weltanschauung*, la visione del mondo, così com'era attorno all'anno di grazia 1981, Anno internazionale delle persone handicappate. C'è molta ingenuità, ma anche sincero ottimismo, e valorizzazione delle risorse umane, delle potenzialità. L'handicap, parola mutuata dal gergo anglosassone dell'equitazione, entra proprio in quegli anni nell'immaginario collettivo, e per la prima volta trasforma il senso della nostra storia sociale.

Si comprende infatti, attraverso simboli, storie, personaggi, situazioni geografiche e ambientali, che la disabilità non è un concetto statico, ma dipende da molti fattori, non solo dallo stato di salute. L'handicap non è malattia, non è menomazione. L'handicap è lo svantaggio determinato dagli ostacoli, dalle barriere fisiche e immateriali, dall'ambiente, dai pregiudizi, dallo stigma, dagli archetipi, dalle paure, dai tabù, dai sensi di colpa, dalle tradizioni religiose e culturali, etniche e antropologiche. L'handicap per la prima volta esce dalla persone ed entra nella storia.

Io ho vissuto quegli anni con l'entusiasmo di un pioniere. Finalmente avevo le parole a disposizione per spiegare in che modo io vivessi la mia condizione umana. E scopro attorno a me tante altre persone, diverse per cultura, religione, razza, genere, appartenenza sociale e politica, che pure condividevano un punto di osservazione della realtà e reclamavano non solo il diritto di cittadinanza, ma anche altri diritti, quello alla salute, all'integrazione scolastica, alla mobilità, al lavoro, al divertimento, agli affetti. I francobolli non riescono a restituire pienamente tutto ciò. Ma ci consentono di ragionare e di confrontare il passato con il presente, le speranze con la realtà. Lo fanno con la semplicità delle miniature, e con la chiarezza dei simboli. Quel simbolo ad

esempio della carrozzina stilizzata, che ancora adesso campeggia agli angoli delle strade, nei parcheggi, sugli autobus, negli alberghi, nelle scuole, sintetizza e rappresenta solo una parte del tutto, esclude ad esempio la disabilità sensoriale, e quella intellettuale e relazionale. Il mondo non è fatto solo di carrozzine, ma anche di bastoni, e anche di niente di palpabile e di concreto, di invisibilità. La disabilità è spesso solo una sfumatura, un diaframma che si sfrangia, un equilibrio che si sposta. Una società capace di includere e non di etichettare può superare di slancio questa contraddizione, questo paradosso culturale che ci portiamo dietro da tempo. Il paradosso in base al quale per vedere riconosciuti i diritti sanciti dalla Convenzione Onu dobbiamo sottostare volontariamente allo stigma della certificazione di disabilità, alla percentualizzazione della nostra dignità di persone, mentre in realtà dovremmo poter vivere così come siamo, incontrando intorno a noi strutture, sistemi e servizi capaci di includere, di capire, di interpretare, di proporre, di valorizzare. E' questa dunque la sfida per i prossimi venti anni. La Convenzione Onu apre scenari incredibili a livello mondiale, perché per la prima volta si rivolge a tutti, in termini universali, e costringe i governi a un confronto concreto sulle politiche nazionali. Sta comunque passando l'idea che la disabilità è una risorsa positiva e non un fardello ingombrante di limiti e di richieste assistenziali. Nello stesso tempo viviamo la crisi economica e finanziaria mondiale, che comporta come conseguenza il ripensamento dei livelli di welfare e la quantità dei servizi destinati alle persone con disabilità. Difficile immaginare come usciremo da questa fase inquieta e complessa, rischiosa anche dal punto di vista culturale, con la tendenza, sempre più evidente, a fornire risposte espulsive e non inclusive. Ma proprio per questo la Convenzione Onu rappresenta il punto di riferimento ineludibile per tutti noi, lo zenith e il nadir del nostro percorso mentale e umano, il monolito di "Odissea nello spazio". Guardo i francobolli collezionati da Mazzola e sorrido pensando al suo giusto ed encomiabile tentativo di fermare il tempo, di fissare in un'istantanea culturale, un momento storico ed epico della sua lunga battaglia di uomo, contro ogni barriera, contro ogni discriminazione. Raccogliere quella bandiera, inseguire il suo sogno, combattere ogni giorno con coerenza, non è solo un diritto, è il nostro inalienabile dovere.

● FRANCO BOMPREZZI

- Franco Bompreszi, nato a Firenze, 57 anni,
- giornalista e scrittore. Vive e lavora in sedia
- a rotelle per gli esiti di una malattia genetica.
- Professionista dal 1984, ha lavorato in
- quotidiani, agenzie di stampa, portali internet.
- Attualmente *free lance* a Milano, esperto
- di comunicazione sociale. Editorialista del
- magazine "Vita", modera il forum "Ditelo a noi"
- di Corriere.it, è direttore responsabile di DM,
- periodico della Uildm, Unione italiana lotta alla
- distrofia muscolare, e del portale Superando.
- it. Ha scritto "La contea dei ruotanti" (1999) e
- "Io sono così" (2003). Membro del comitato
- scientifico della Fondazione Vodafone,
- portavoce di Ledha, Lega dei diritti delle
- persone con disabilità, nominato Cavaliere
- della Repubblica il 3 dicembre 2007 dal
- presidente Napolitano in occasione della
- giornata internazionale delle persone con
- disabilità.

THE STAMPS. FRAMES OF A LONG FIGHT AGAINST DISCRIMINATIONS

by Franco Bompreszi
journalist

Generations take turns. World quickly changes. Words waste. Disability exists. There isn't anyone who has never had a direct confrontation with disability. Maybe someone has forgotten, but anyone can't say that there's no confrontation with disability.

Disability is a part of our life. It's built-in our existence. Disability comes and materialize for a short time or for all life, or just at the end of life, when old age stiffen up body and transform it, even if we don't want to admit it.

I'm a person with disabilities from 1952, the year I was born, because of a congenital disease that has deformed and impoverished bones development. It's name is IO, that is to say Imperfect Osteogenesis. I think this has been my life big opportunity. In fact I've become witness of myself, of my own existence and of the world that turns around me. My fortune is that my brain, despite of doctors inauspicious prognosis, has always worked enough. The bad luck is that my bones, even if I've always had the tendency to be optimist, haven't be able to answer to my mind demands.

So I have had the great opportunity to live, years by years, cultural, custom and political transformations about and within disability. I was born "poor devil", "unlucky", "impaired"; then I've become "handicapped", "civil invalid". Now I'm a person with disabilities and I desperately try to be not called "differently able". Words and symbols come with me during all my life and they have marked my life, but they haven't conditioned me, not at all.

To be a journalist helped me to work with words, to plunge in cliché, to understand them and solve them sure that people who speak to me watching me as a category and not as a single person have no offensive intention. Stigma is integral part of the human life mystery. We all have a desperate needs of labels that we can put on people and situations. And this disposition comes from the needs to weasel out, to not recognize ourselves in the social identity mirror. Me too, even if I'm a self-righteous and politically correct person with disabilities, sometimes I make mistake, I misunderstand, I can't immediately understand

affinities, multiform community common needs, a community that today hasn't the face and the silhouette of a wheelchair anymore. But it's a community more and more receding, borderline, inserted in a contest made by bigger frailties difficult to define and to hold together.

ON Convention questions and gives answers. It contextualizes rights into a time frame, it takes a picture of this obscure evil, this difficulty to feel only citizens, rights and duties bearers and not only people with disabilities. And the stamps on this issue, result of Pier Giorgio Mazzola passion, a man who has an exceptional human and professional value, let us seize, in a planetary dimension, the Weltanschauung, that is to say the vision of the world, in the same way it was in 1981, People with disabilities international year. There's a lot of ingenuity, but also a sincere optimism and the valorisation of human resources and potentialities. Handicap, a word coming from horseriding Anglo-Saxon slang, comes just during those years in the collective imagination and for the first time this word transform the sense of our social history.

In fact, thanks to symbols, histories, characters, geographical and environment situations, we can understand that disability is not a disease, is not a disablement. Handicap is the disadvantage determined by obstacles, physical and immaterial barriers, by the environment, by prejudices, by stigma, by archetypes, by fears, by taboo, by guilts, by religious, cultural, ethnical anthropological traditions. Handicap for the first time come out from people and come in history.

I've lived those years enthusiastic like a pioneer. Finally I've found the words to explain the way I was living my human condition. And I've discovered all around me a lot of people with different culture, religion, race, gender, social and political membership, who shared with me this point of view on reality and claimed not only citizenship right, but also other rights like health right, school inclusion rights, mobility right, job right, amusement and affection right. Stamps can't give back all these things, but they let us think about and make a comparison between past and present, between hopes and reality. They do this through thumbnails simplicity and through symbols clarity. The stylized


wheelchair symbol, for example, that today still stands out at streets corners, in parking, on bus, in hotels, in schools, it summarizes and represent only a little piece of disability: it excludes, for example, sensorial disability and intellectual and relationship ones. World is not only made by wheelchairs. Disability is often just a shade, a diaphragm that frays, a balance that moves.

A society able to include and to not give labels can overcome this contradiction with impulse, this cultural paradox that we carry on for a long time. The paradox that force us to voluntarily submit to certification of disability stigma, to give a percentage to our dignity so that rights stated by UN Convention could be recognize whereas we should live as we are, meeting all around us structures, systems and services able to include, to understand, to interpret, to propose and improve.

So this is the challenge of next 20 years. UN Convention opens incredible sceneries on worldwide level because for the first time a law addresses to all people, in universal terms, and force governments to a concrete head-to-head on international politics. However it's coming out the idea that disability is a positive resource and not a cumbersome burden made of limits and care requests. At the same time we are living the international economic and financial crisis whose consequences are rethinking of welfare levels and the numbers of services for people with disabilities. It's difficult to imagine how we come out from this unquiet and complex phase, perilous also form a cultural point of view, characterized by the tendency, everyday more evident, to give expelling and not inclusive answers. But it's just because of this situation that UN Convention represents an inescapable point of reference for all, the Zenith and the Nadir of our mental and human travel, the monolith of "A space odyssey". I look at these stamps and I smile thinking about its right and praiseworthy attempt to stop the time, to take a cultural picture, an epic and historical moment of this long fight against any kind of barriers and any kind of discrimination. To catch that flag, following his dream, fighting everyday against any kind of discrimination with coherence, it's not just only a right, but it's our inalienable duty.

● FRANCO BOMPRESZI

- Franco Bompreszi was born in Florence,
- he's 57 years old journalist and writer.
- He lives and works on a wheelchair because
- of a congenital disease. Professional since
- 1984, he worked for newspapers, press
- agencies and web sites. Today he's a
- freelance in Milan, master hand in social
- communication. Editorialist on Vita magazine,
- he's "Ditelo a noi" forum moderator (a forum
- by Corriere.it) and he's Superando.it and DM
- (UILDM - Italian union fight against muscular
- dystrophy - paper) editor in chief. He wrote
- "La contea dei ruotanti" (1999) and "Io sono
- cosi" (2003). He's Vodafone Foundation
- scientific committee member, Ledha
- – people with disabilities right league –
- spokesman and he was mentioned Republic
- Knight on 3rd December 2007 by President
- Napolitano during "People with disabilities
- international day".



UN PROFONDO CAMBIAMENTO CULTURALE

di Giampiero Griffo

Consiglio nazionale sulla disabilità FISH

“La disabilità è un concetto in evoluzione”. È questo l’assunto di base della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD nella sigla internazionale), che sottolinea - in maniera a volte implicita, a volte esplicita - come i contesti culturali e sociali, i modelli istituzionali ed economici dei paesi, la tipologia di welfare (quando esiste), il livello di consapevolezza delle stesse persone con disabilità determinano il modo in cui la società ci guarda e ci tratta. In pochi anni, soprattutto a livello internazionale, è cambiato profondamente la definizione di chi sia la persona con disabilità. Questi cambiamenti, che in 35 anni hanno visto una vera rivoluzione culturale, legale e sociale (il primo documento dell’ONU sulla disabilità è del 1971, la CRPD del 2006), stentano però a percepirsi a livello nazionale.

Basta comparare la definizione di persona con disabilità contenuta nella nostra legge quadro (1992) con quella della CRPD. La prima recita (art. 3): “E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”; è evidente che l’accento vien posto sulla singola persona e sulle sue condizioni psicofisiche, che determinano la sua condizione di difficoltà. L’art. 1 della CRPD invece sottolinea che “per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri”; l’accento viene spostato sul rapporto tra condizioni personali e barriere sociali e materiali che impediscono il godimento dei diritti umani della persona. Ricostruire l’evoluzione del concetto di disabilità è quindi importante per capire quale direzione dovrebbe prendere questa evoluzione nel prossimo futuro. Il raffronto tra il contesto culturale e legale di due importanti eventi internazionali legati alle persone con disabilità, l’Anno internazionale 1981 e l’approvazione della CRPD, può essere utile a misurare quali profondi cambiamenti siano intervenuti in questi trenta anni.

L’Anno internazionale delle persone con disabilità (1981) fu il primo evento internazionale delle Nazioni Unite che impegnò i Paesi membri a prestare

attenzione ai diritti di queste persone. L’anno era centrato sull’egualizzazione di opportunità, sulla riabilitazione e sulla prevenzione delle disabilità. Lo slogan ingenuo era “una sedia a rotelle in ogni casa”, volendo sottolineare il diritto delle persone con disabilità a prendere parte pienamente alla vita e allo sviluppo della società, godere di condizioni di vita uguali a quelle di altri cittadini e beneficiare della crescita delle condizioni di vita derivanti dallo sviluppo socio-economico. Da poco era uscito l’ICIDH, la prima classificazione dell’OMS (Organizzazione Mondiale Sanità) che cercava di costruire (non riuscendovi) un concetto di disabilità basato sul modello sociale della disabilità.

Ricordo che in Italia vi furono varie iniziative, tra cui uno degli eventi internazionali dell’anno: l’incontro dei sindaci delle più importanti città del mondo per affrontare le responsabilità rispetto alla condizione delle persone con disabilità. L’evento si svolse a Torino e a Milano, con la partecipazione di più di un centinaio di sindaci. Io ebbi la fortuna di parteciparvi nella delegazione della Lega nazionale per il diritto al lavoro degli handicappati, unica organizzazione di persone con disabilità che prese parte alla conferenza. Non c’era da meravigliarsi: all’epoca la rappresentanza internazionale delle associazioni di persone con disabilità era modesta (a livello internazionale vi era solo Rehabilitation International, organizzazione che gestiva servizi) e i temi internazionali erano poco conosciuti in Italia. E anche la sensibilizzazione delle istituzioni era scarsa: ricordo che dopo essere stati ospitati a un’opera lirica a La Scala di Milano, era previsto un buffet nel foyer del teatro, completamente inaccessibile (una scala a chiocciola conduceva al foyer...). Imbarazzo generale degli organizzatori (non ci avevano pensato!). Dopo un rapido conciliabolo la nostra delegazione insieme alla delegazione della città di Birmingham (un assessore in sedia a rotelle partecipava al convegno) fu ospitata, di ripiego, al Savini (ai tempi il più chic ristorante di Milano).

All’epoca le persone con disabilità erano ancora riconosciute sulla base di un modello medico, che attribuiva loro aggettivi come malati, invalidi, inabili. Le stesse politiche degli stati (quando esistevano: all’epoca molti stati non avevano né legislazioni né politiche in materia) si limitavano - quasi solo nei paesi più ricchi - a interventi in ambito sanitario e assistenziale. L’intervento

dei paesi sviluppati verso i paesi in cerca di sviluppo poi identificava il target di persone con disabilità titolari di aiuti quasi solamente caritativi e pietistici. Il riconoscimento dei diritti era ben lungi dall'essere all'ordine del giorno del dibattito internazionale.

Non a caso, le stesse Nazioni Unite, a conclusione dell'anno, decisero di promuovere un decennio di iniziative a favore delle persone con disabilità (1982-1991), che accrescesse la consapevolezza sulle condizioni di vita ed i diritti di queste persone.

Il seme gettato durante quell'anno internazionale è poi germogliato. Prima le Regole Standard per l'egualizzazione delle opportunità delle persone con disabilità (1993), poi una progressiva consapevolezza della condizione di discriminazione e mancanza di pari opportunità che le persone con disabilità subivano in tutto il mondo ha portato all'approvazione della CRPD.

La CRPD è una convenzione basata sul rispetto dei diritti umani. Nell'*ad hoc Committee* che ha elaborato il testo della CRPD, vi è stata una discussione approfondita, che contrapponeva l'approccio basato sui diritti umani all'approccio basato sui diritti economici, culturali e sociali. I paesi in cerca di sviluppo appoggiavano il secondo approccio (che avrebbe avuto nell'alibi della mancanza di fondi una buona ragione per non applicare i diritti). Qualche paese sviluppato, ma soprattutto le organizzazioni di persone con disabilità, sostenevano la posizione di una convenzione basata sui diritti umani, ricordando che, benché le Nazioni Unite avessero approvato altre 7 convenzioni basate sul rispetto dei diritti umani ed identificato alcuni gruppi a maggior rischio di loro violazione (donne, minori, persone di differenti etnie e razze), quasi in nessuno delle centinaia di report che gli stati sono obbligati a presentare ai comitati delle Nazioni Unite di supervisione dell'applicazione delle convenzioni vi erano riferimenti alle persone con disabilità. In altre parole queste persone non erano riconosciute parte della società da tutelare.

Quante volte ci sentiamo dire che pretendiamo troppo, che i soldi per la rimozione delle barriere fisiche e culturali che permettano la nostra piena partecipazione alla società non ci sono, che gli interventi di inclusione sono troppo costosi. In realtà la CRPD riconosce - per legge - che siamo parte delle società in cui viviamo. Sembra una dichiarazione ai limiti dell'assurdo,

invece è estremamente reale. Ogni volta che qualcuno ci sbatterà in faccia questa obiezione potremmo obiettargli che sta violando i nostri diritti umani. Infatti i soldi per i trasporti, per lo sviluppo urbanistico, per l'educazione, per il lavoro, per il turismo, etc. ci riguardano e devono essere spesi per garantire anche a noi la piena ed effettiva partecipazione alla società.

La questione potrebbe sintetizzarsi in questo modo: la società prima della CRPD aveva 100 euro a disposizione che distribuiva su 90 suoi cittadini, escludendo le persone con disabilità (il 10% della popolazione). Oggi quei 100 euro devono essere distribuiti su 100 cittadini, incluse le persone con disabilità. Chiaramente questa redistribuzione delle risorse produrrà resistenze, ostacoli ad un suo più equo utilizzo: qualcuno dovrà perdere una parte di benefici, perché la società applichi il "principio dell'uguaglianza dei diritti" che "implica che i bisogni di ognuno e di tutti gli individui sono di eguale importanza, che questi bisogni devono diventare il fondamento per la pianificazione delle società e che tutte le risorse vanno impegnate in modo tale da assicurare che ogni individuo abbia le stesse opportunità per partecipare" (Regole Standard).

L'altro elemento che segna la differenza con l'anno 1981 è il ruolo delle persone con disabilità. La CRPD è stata scritta anche dalle persone con disabilità. Benché lo statuto delle Nazioni Unite assegni solo un ruolo consultivo alla rappresentanza della società civile, tutto l'iter di discussione e approvazione della CRPD ha visto una partecipazione straordinaria delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Nel giorno in cui è stato licenziato il testo della Convenzione, l'emiciclo delle Nazioni Unite vedeva 140 delegazioni degli Stati (che sempre secondo lo statuto ONU - avevano il potere esclusivo di elaborare le convenzioni internazionali; vi erano esperti con disabilità in almeno 30/40 di queste delegazioni) e 800 leaders di associazioni rappresentative delle persone con disabilità proveniente da tutto il mondo, che hanno collaborato - per la prima volta nella storia delle Nazioni Unite - in maniera attiva e sostanziale alla definizione del testo finale. Proprio di questa partecipazione alle decisioni che le riguardano parla l'art. 4 comma 3 della CRPD ("Nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la

presente Convenzione, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti operano in stretta consultazione e coinvolgono attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative”). Lo slogan “Niente su di Noi senza di Noi” è riconosciuto come diritto umano. E’ necessario riabilitare la società e trasferire le conoscenze, competenze, visioni del mondo delle persone con disabilità nel campo dello sviluppo, dell’economia, dell’educazione, dell’*universal design*, ecc. In ogni ambito culturale e tecnico non bisogna più delegare ad altri la soluzione dei problemi che la società crea alle persone con diversità funzionale. Escludere le persone con disabilità è stato facile, bastava dire no, e chiuderle in casa o in istituto (dove ancora sono segregati milioni di queste persone), includerle bisogna farlo con la nostra partecipazione diretta.

La prospettiva futura dell’evoluzione del concetto di disabilità ci è data dall’art. 3 della CRPD, che tra i principi della Convenzione include “il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa”. La condizione di diversità funzionale infatti appartiene ad ogni essere umano, che da sempre è unico ed irripetibile. Nella storia l’umanità ha costruito per alcune caratteristiche degli esseri umani stigma negativi, trattamenti differenti, esclusioni e discriminazioni. Il razzismo nasce dalla schiavitù e dal colonialismo, la disuguaglianza di genere dalle società patriarcali, le discriminazioni nel campo della disabilità da segregazioni ed esclusioni sociali.

La CRPD apre la prospettiva di superare ogni stigma sociale, ogni trattamento differente senza giustificazione, offrendo a tutte le persone con disabilità pari opportunità ed inclusione sociale. La prospettiva futura è quella di considerare la diversità funzionale una delle tante caratteristiche che fanno le persone; di essere riconosciuti persone e cittadini, senza preconcette visioni negative; di essere parte della società a cui offriamo il nostri stili e modi di vita, le nostre capacità e competenza, i nostri sogni e desideri, le nostre sfide e le nostre conquiste. Una società dove tutti, indipendentemente dalle caratteristiche individuali, dalle culture, dalle origini etniche, dagli orientamenti sessuali, dall’età, dal genere, possano affermare : “Niente su di Noi senza di Noi”.

● GIAMPIERO GRIFFO

- Laureato in storia e filosofia, lavora nel campo
- della difesa e tutela dei diritti umani e civili
- dei cittadini con disabilità dal 1972 con
- responsabilità direttiva in svariate associazioni.
- Ha curato e pubblicato ricerche e pubblicazioni
- legate al mondo delle persone con disabilità in
- tutti gli ambiti innovativi (diritti umani, bioetica,
- empowerment, cooperazione allo sviluppo,
- etc.), collaborando a riviste, corsi universitari,
- trasmissioni televisive e radiofoniche. Svolge
- attività di consulenza e formazioni in progetti,
- a livello nazionale, europeo ed internazionale.
- E’ membro del direttivo nazionale della FISH
- (Federazione Italiana per il Superamento
- dell’Handicap), membro dell’esecutivo
- mondiale di Disabled Peoples’ International e
- rappresentante italiano nel board dell’European
- Disability Forum. Lavora presso la Biblioteca
- Nazionale di Napoli dove è responsabile
- della sezione sulle diversità. E’ stato membro
- della delegazione del governo italiano per la
- elaborazione della Convenzione internazionale
- sui diritti delle persone con disabilità.

A DEEP CULTURAL CHANGE

by Giampiero Griffo

FISH National council on disability

"Disability is an evolving concept". This is the basic UN Convention on the Rights of Persons with disabilities (known as CRPD) assumption that underlines – sometimes in a implicit sometimes in a explicit way – how social and cultural settings, institutional and economic models, welfare typology (when it exists) and people with disabilities awareness level determine the way through society look at us and treat us.

During the last few years, notably on an international level, this definition of people with disabilities has deeply changed. These changes, even if during the last 35 years there has been a real cultural, social and juridical revolution (the first UN document on disability comes from 1971, CRPD in 2006), find it hard to be perceived on international level.

It's enough to compare person with disabilities definition of our disability framework law (1992) with that one contained in CRPD. The first one acts "An handicapped person is anyone who has a physical, mental or sensory impairment, of a stable or progressive nature, that causes difficulty in learning, establishing relationships or obtaining employment and is such as to place the person in a situation of social disadvantage or exclusion". It's clearly visible that 1992 law puts the accent on the single person and on psychophysical conditions that determine the condition of a person with difficulties.

CRPD article 1st, instead, underlines that people with disabilities include those "who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society UN on equal basis with others". The accent moves on the relationship between personal conditions and social and material barriers that hinder human rights enjoyment.

Then rebuilt disability concept evolution it's important to understand what direction this evolution should take in the next future. The comparison between cultural and legal contest of two important international events connected to people with disabilities, the International year in 1981 and CRPD approval, can be useful to estimate which deep changes have come during the last 30 years.

People with disabilities international year (1981) was the first UN

international event that puts to work UN countries members to pay attention on person with disabilities rights. The year was focused on opportunities equalization, on disability rehabilitation and prevention. The ingenuous slogan was "A wheelchair in each home" and it wanted to underline people with disabilities right to take totally part to society life and development, to enjoy the same life conditions of other citizens and to benefit from the growth of life condition because of social and economic development. It had just come out ICIDH, the first WHO (World Health Organisation) classification which tries to built - without attain this purpose - a disability concept based on disability social model.

In Italy there were a lot of events and I particularly remember one of most important international event: the meeting of the most important world cities mayors, an event born in order to face the responsibilities towards people with disabilities condition. It took place in Turin and Milan and there were more than 100 mayors. I was lucky because I could take part in this meeting as a member of Italian League for right to work of handicapped people, the only people with disabilities organisation which participated. We shouldn't be surprised: at that time, the people with disabilities representation was low (on international level there was just only Rehabilitation International, organisation of services providers) and international themes in Italy were not so much known.

Also the institutions sensitivity was not enough: I remember that, after the performance of a grand opera at "La Scala" theatre in Milan, there was a buffet in the foyer, but it was totally inaccessible (there was a spiral staircase). What embarrass for the organizers (they hadn't think about the stairs inaccessibility!).

After a quick private meeting, our delegation together with a Birmingham delegation (a councillor in a wheelchair took part in meeting), was housed in Savini (the most chic Milan restaurant). At that time persons with disabilities were recognized trough a medical model that attributes to them adjectives like ill, invalid, incapable. States politics too (when they existed: at that time a lot of countries hadn't neither laws nor politics about this theme) limited – almost only in richer countries – their

intervention only in sanitary and welfare field.

The developed countries intervention towards least developed countries, moreover, identified people with disabilities as a target who needs just only charitable and pietistic assistance. Rights recognition was far from being on the agenda of international debate.

It was not surprise that UN, at the end of the year, decided to promote a decade of events dedicated to persons with disabilities (1982-1991) in order to increase awareness about their life conditions and their rights.

The seeds sowed during this international year then has germinated. The first result were the Standard Rules on the equalization of opportunities for person with disabilities (1993), then a progressive awareness of discrimination and lack of equal opportunities condition suffered by persons with disabilities all around the world led to CRPD approval.

CRPD is a convention based on human rights respect. The ad hoc Committee, that has worked on CRPD text, has deeply discussed about the opposition between human right approach and the approach based on economic, cultural and social rights. Least developed countries supported the second approach (that should have found in the lack of funds a good reason to not implement these rights).

Some developed countries, but above all organizations made by people with disabilities, wanted a convention based on human rights remembering that, even if UN ratified further 7 conventions based on human rights respect and it identified some groups who could be mainly discriminated (women, children, people of different races and ethnic group) in hardly any reports presented by States to UN treaty bodies committee there wasn't any kind of reference about people with disabilities.

In other words, these persons were not recognized as a part of the society that needs to be protected. A lot of times we have been told that we pretend too much, that there isn't enough money to remove physical and cultural barriers in order to achieve full participation to society, that inclusion interventions are too much expensive.

Actually CRPD recognizes – as a legal binding instrument - that we are part of society we live in. It seems an absurd statement, while it's extremely real.

Every time that someone will express this objection, we shall tell that it's a violation of our human rights. In fact money for public transports, for urban development, for culture, for job, for tourism and so on, concern us and has to be used also to assure us the full and effective participation to society. The matter could be resumed in this way: society before CRPD had at 90 citizens disposal 100 euro because people with disabilities (10% of population) were not considered. Today these 100 euro have to be distributed to 100 citizens, because people with disabilities are now included. Clearly, this kind of resources redistribution will generate resistances and obstacles: someone will lose a part of benefits because society will apply "principle of equal rights" which "implies that the needs of each and every individual are of equal importance, that those needs must be made the basis for the planning of society and that all resources must be employed in such a way as to ensure that every individual has equal opportunity for participation" (Standard Rules).

The other element which marks the difference between 1981 and CRPD approval is the role of persons with disabilities. CRPD has been written by people with disabilities too. Even if UN charter gives to non governmental organizations just a consultative role, during the CRPD discussion and approval procedures, representative organisations of people with disabilities and their family have extraordinarily participated. The day the Convention text was terminated, in UN hemicycle there are 140 States parties delegations (that according to UN charter had the exclusive power to elaborate international conventions and there were specialists with disabilities at least in 30/40 parties) and 800 representative people with disabilities organisations leaders coming from all around the world – for the first time in UN history – actively and substantially collaborated to define the final text.

CRPD article 4th, paragraph 3rd speak about this collaboration: "In the development and implementation of legislation and policies to implement the present Convention, and in other decision-making processes concerning issues relating to persons with disabilities, States Parties shall closely consult with and actively involve persons with

disabilities, including children with disabilities, through their representative organizations". "Nothing about us without us" slogan has been recognized as a human right.

It's necessary to rehabilitate society and to transfer knowledge, competences, people with disabilities world vision in development, economy, culture and universal design field. In every cultural and technical area it's necessary to not delegate to others the solutions of the problems created by society to people with functional diversity. Excluding people with disabilities it has been easy, "say no" it was enough as it was enough locking them in house or in institutes (in which ones millions of people with disabilities are still segregated). Including us it needs our direct participation.

The future perspective of disability concept evolution is given by CRPD 3rd article which includes among Convention principles "respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of human diversity and humanity".

The condition of functional diversity in fact belong to every human being, always unique and unrepeatable. In the history, human kind has built on some human being characteristics the negative stigma, different treatments, exclusions and discriminations.


Racism was born from slavery and colonialism, gender disparity from patriarchal societies, disability discrimination from segregation and social exclusion. CRPD open the perspective to overcome every social stigma, every different treatment without any kind of justification, giving to all people with disabilities equal opportunities and social inclusion.

The future perspective is considering the functional diversity as one of many people characteristics, being recognized as person and citizen, without preconceived negative visions, being part of a society to which we give our life styles, our abilities and competences, our dreams and desires, our challenges and conquests.

A society in which all people, in a independent way of individual characteristics, cultures, ethnic groups, sexual orientations, age and gender, can state: "Nothing about us without us".

● GIAMPIERO GRIFFO

- Graduated in History and Philosophy, since
- 1972 he works – and he's a member of many
- organisations – in defence and safeguard field
- of persons with disabilities human and civil
- rights. He edited and published essays and
- issues about people with disabilities world in
- every innovative field (human rights, bioethics,
- empowerment, cooperation to development,
- etc.), collaborating on reviews, university
- courses, television and radio programmes.
- He carries out counselling and learning
- activities in projects on a national, European
- and international level. He is FISH (Italian
- federation handicap overcoming) national
- board of directors member, Disabled Peoples'
- International worldwide executive committee
- and European Disability Forum board Italian
- representative. He works at National Library
- in Naples where he is responsible of diversity
- department. He has been a member of the
- Italian government delegation that worked on
- international Convention about people with
- disabilities rights.



LA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Preambolo

Gli Stati Parti alla presente Convenzione,

A Richiamando i principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite che riconoscono la dignità ed il valore connaturati a tutti i membri della famiglia umana ed i diritti uguali e inalienabili come fondamento di libertà, giustizia e pace nel mondo,

B Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei Patti internazionali sui diritti umani, hanno proclamato e convenuto che ciascun individuo è titolare di tutti i diritti e delle libertà ivi indicate, senza alcuna distinzione,

C Riaffermando l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza e interrelazione di tutti i diritti umani e libertà fondamentali e la necessità di garantirne il pieno godimento da parte delle persone con disabilità senza discriminazioni,

D Richiamando il Patto

Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Convenzione sui diritti del fanciullo e la Convenzione internazionale per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie,

E Riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri,

F Riconoscendo l'importanza dei principi e delle linee guida contenute nel Programma

mondiale di azione riguardante le persone con disabilità e nelle Regole standard sulle pari opportunità delle persone con disabilità e la loro influenza sulla promozione, formulazione e valutazione delle politiche, dei piani, dei programmi e delle azioni a livello nazionale, regionale ed internazionale al fine di perseguire pari opportunità per le persone con disabilità,

G Sottolineando l'importanza di integrare i temi della disabilità nelle pertinenti strategie relative allo sviluppo sostenibile,

H Riconoscendo altresì che la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità e del valore connaturati alla persona umana,

I Riconoscendo inoltre la diversità delle persone con disabilità,

J Riconoscendo la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono un maggiore sostegno,

K Preoccupati per il fatto che, nonostante questi vari strumenti ed impegni, le persone con disabilità continuano a incontrare ostacoli nella loro partecipazione alla società come membri eguali della stessa, e ad essere oggetto di violazioni dei loro diritti umani in ogni parte del mondo,

L Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo,

M Riconoscendo gli utili contributi, esistenti e potenziali, delle persone con disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità, e che la promozione del pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali e della piena partecipazione nella società da parte delle persone con disabilità accrescerà il senso di appartenenza ed apporterà significativi progressi nello sviluppo umano, sociale ed economico della società e nello

sradicamento della povertà,

N Riconoscendo l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte,

O Considerando che le persone con disabilità dovrebbero avere l'opportunità di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali relativi alle politiche e ai programmi, inclusi quelli che li riguardano direttamente,

P Preoccupati delle difficili condizioni affrontate dalle persone con disabilità, che sono soggette a molteplici o più gravi forme di discriminazione sulla base della razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica, indigena o sociale, patrimonio, nascita, età o altra condizione,

Q Riconoscendo che le donne e le minori con disabilità corrono spesso maggiori rischi nell'ambiente domestico ed all'esterno, di violenze, lesioni e

abusi, di abbandono o mancanza di cure, maltrattamento e sfruttamento,

R Riconoscendo che i minori con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di uguaglianza rispetto agli altri minori, e richiamando gli obblighi assunti a tal fine dagli Stati Parti alla Convenzione sui diritti del fanciullo,

S Sottolineando la necessità di incorporare la prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità,

T Riaffermando che la maggior parte delle persone con disabilità vive in condizioni di povertà, e riconoscendo a questo proposito la fondamentale necessità di affrontare l'impatto negativo della povertà sulle persone con disabilità,

U Consapevoli che le condizioni di pace e sicurezza basate

sul pieno rispetto degli scopi e dei principi contenuti nello Statuto delle Nazioni Unite e che l'osservanza degli strumenti applicabili in materia di diritti umani sono indispensabili per la piena protezione delle persone con disabilità, in particolare durante i conflitti armati e le occupazioni straniere,

V Riconoscendo l'importanza dell'accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali,

W Consapevoli che ogni individuo, in ragione dei propri obblighi nei confronti degli altri individui e della comunità di appartenenza, ha una responsabilità propria per la promozione e l'osservanza dei diritti riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dai Patti internazionali sui diritti civili e

politici e sui diritti economici, sociali e culturali,

X Convinti che la famiglia sia il nucleo naturale e fondamentale della società e che abbia diritto alla protezione da parte della società e dello Stato, e che le persone con disabilità ed i membri delle loro famiglie debbano ricevere la protezione ed assistenza necessarie a permettere alle famiglie di contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità,

Y Convinti che una convenzione internazionale globale ed integrata per la promozione e la protezione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità potrà contribuire in modo significativo a riequilibrare i profondi svantaggi sociali delle persone con disabilità e a promuovere la loro partecipazione nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale, con pari opportunità, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo,

Convengono quanto segue:

CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES

Preamble

The States Parties to the present Convention,

A *Recalling the principles proclaimed in the Charter of the United Nations which recognize the inherent dignity and worth and the equal and inalienable rights of all members of the human family as the foundation of freedom, justice and peace in the world,*

B *Recognizing that the United Nations, in the Universal Declaration of Human Rights and in the International Covenants on Human Rights, has proclaimed and agreed that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth therein, without distinction of any kind,*

C *Reaffirming the universality, indivisibility, interdependence and interrelatedness of all human rights and fundamental freedoms and the need for persons with disabilities to be guaranteed their full enjoyment without discrimination,*

D *Recalling the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the Convention on the Rights of the Child, and the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families,*

E *Recognizing that disability is an evolving concept and that disability results from the interaction between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with others,*

F *Recognizing the importance of the principles and policy guidelines contained in the World Programme of Action concerning Disabled Persons and in the Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities in influencing the promotion, formulation and evaluation of the policies, plans, programmes and actions at the national, regional and international levels to further equalize opportunities for persons with disabilities,*

G *Emphasizing the importance of mainstreaming disability issues as an integral part of relevant strategies of sustainable development,*

H *Recognizing also that discrimination against any person on the basis of disability is a violation of the inherent dignity and worth of the human person,*

I *Recognizing further the diversity of persons with disabilities,*

J *Recognizing the need to promote and protect the human rights of all persons with disabilities, including those who require more intensive support,*

K *Concerned that, despite these various instruments and undertakings, persons with disabilities continue to face barriers in their participation as equal members of society and violations of their human rights in all parts of the world,*

L *Recognizing the importance of international cooperation for improving the living conditions of persons with disabilities in every country, particularly in developing countries,*

M *Recognizing the valued existing and potential contributions made by persons with disabilities to the overall well-being and diversity of their communities, and that the promotion of the full enjoyment by persons with disabilities of their human rights and fundamental*

freedoms and of full participation by persons with disabilities will result in their enhanced sense of belonging and in significant advances in the human, social and economic development of society and the eradication of poverty,

N Recognizing the importance for persons with disabilities of their individual autonomy and independence, including the freedom to make their own choices,

O Considering that persons with disabilities should have the opportunity to be actively involved in decision-making processes about policies and programmes, including those directly concerning them,

P Concerned about the difficult conditions faced by persons with disabilities who are subject to multiple or aggravated forms of discrimination on the basis of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic, indigenous or social origin,

property, birth, age or other status,

Q Recognizing that women and girls with disabilities are often at greater risk, both within and outside the home of violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation,

R Recognizing that children with disabilities should have full enjoyment of all human rights and fundamental freedoms on an equal basis with other children, and recalling obligations to that end undertaken by States Parties to the Convention on the Rights of the Child,

S Emphasizing the need to incorporate a gender perspective in all efforts to promote the full enjoyment of human rights and fundamental freedoms by persons with disabilities,

T Highlighting the fact that the majority of persons with disabilities live in conditions of poverty, and in this regard recognizing the critical need to address the negative

impact of poverty on persons with disabilities,

U Bearing in mind that conditions of peace and security based on full respect for the purposes and principles contained in the Charter of the United Nations and observance of applicable human rights instruments are indispensable for the full protection of persons with disabilities, in particular during armed conflicts and foreign occupation,

V Recognizing the importance of accessibility to the physical, social, economic and cultural environment, to health and education and to information and communication, in enabling persons with disabilities to fully enjoy all human rights and fundamental freedoms,

W Realizing that the individual, having duties to other individuals and to the community to which he or she belongs, is under a responsibility to strive for the promotion and observance of the

rights recognized in the International Bill of Human Rights,

X Convinced that the family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State, and that persons with disabilities and their family members should receive the necessary protection and assistance to enable families to contribute towards the full and equal enjoyment of the rights of persons with disabilities,

Y Convinced that a comprehensive and integral international convention to promote and protect the rights and dignity of persons with disabilities will make a significant contribution to redressing the profound social disadvantage of persons with disabilities and promote their participation in the civil, political, economic, social and cultural spheres with equal opportunities, in both developing and developed countries,

Have agreed as follows:



Articolo

1

SCOPO

1. Scopo della presente

Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.

2. Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

Article

1

PURPOSE

1. The purpose of the present

Convention is to promote, protect and ensure the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities, and to promote respect for their inherent dignity.

2. Persons with disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others.

Articolo

2

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Convenzione: per “comunicazione” si intendono le lingue, la visualizzazione di testi, il Braille, la comunicazione tattile, la stampa a grandi caratteri, i supporti multimediali accessibili nonché i sistemi, gli strumenti ed i formati di comunicazione migliorativa ed alternativa scritta, sonora, semplificata, con ausilio di lettori umani, comprese le tecnologie dell’informazione e della comunicazione accessibili; per “linguaggio” si intendono le lingue parlate e la lingua dei segni, come pure altre forme di espressione non verbale; per “discriminazione fondata sulla disabilità” si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della Disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole; per “accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli

adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali; per “progettazione universale” si intende la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La “progettazione universale” non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità ove siano necessari.


Article


2

DEFINITIONS

For the purposes of the present Convention: “Communication” includes languages, display of text, Braille, tactile communication, large print, accessible multimedia as well as written, audio, plain-language, human-reader and augmentative and alternative modes, means and formats of communication, including accessible information and communication technology; “Language” includes spoken and signed languages and other forms of non spoken languages; “Discrimination on the basis of disability” means any distinction, exclusion or restriction on the basis of disability which has the purpose or effect of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise, on an equal basis with others, of all human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field. It includes all forms of discrimination, including denial of reasonable accommodation; “Reasonable accommodation” means necessary and appropriate modification and adjustments not imposing a disproportionate or undue burden, where needed in a particular case, to ensure

to persons with disabilities the enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms; “Universal design” means the design of products, environments, programmes and services to be usable by all people, to the greatest extent possible, without the need for adaptation or specialized design. “Universal design” shall not exclude assistive devices for particular groups of persons with disabilities where this is needed.





Articolo

3

PRINCIPI GENERALI

I principi della presente

Convenzione sono:

A il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone;

B la non discriminazione;

C la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società;

D il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;

E la parità di opportunità;

F l'accessibilità;

G la parità tra uomini e donne;

H il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

Article

3

GENERAL PRINCIPLES

- *The principles of the present Convention shall be:*
- **A** *respect for inherent dignity, individual autonomy including the freedom to make one's own choices, and independence of persons;*
- **B** *non-discrimination;*
- **C** *full and effective participation and inclusion in society;*
- **D** *respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of human diversity and humanity;*
- **E** *equality of opportunity;*
- **F** *accessibility;*
- **G** *equality between men and women;*
- **H** *respect for the evolving capacities of children with disabilities and respect for the right of children with disabilities to preserve their identities.*

1. Gli Stati Parti si impegnano a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo sulla base della disabilità. A tal fine, gli Stati Parti si impegnano:

A ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura adeguate ad attuare i diritti riconosciuti nella presente Convenzione;

B ad adottare tutte le misure, incluse quelle legislative, idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone con disabilità;

C a tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;

D ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la presente Convenzione ed a garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione;

E ad adottare tutte le misure adeguate ad eliminare la

discriminazione sulla base della disabilità da parte di qualsiasi persona, organizzazione o impresa privata;

F ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, secondo la definizione di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, che dovrebbero richiedere il minimo adattamento possibile ed il costo più contenuto possibile per venire incontro alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, promuoverne la disponibilità ed uso, ed incoraggiare la progettazione universale nell'elaborazione di norme e linee guida;

G ad intraprendere o promuovere la ricerca e lo sviluppo, ed a promuovere la disponibilità e l'uso di nuove tecnologie, incluse tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, adatti alle persone con disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili;

H a fornire alle persone con disabilità informazioni accessibili in merito ad ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di sostegno, e

comprese le nuove tecnologie, così come altre forme di assistenza, servizi di supporto ed attrezzature;

I a promuovere la formazione di professionisti e di personale che lavora con persone con disabilità sui diritti riconosciuti nella presente Convenzione, così da fornire una migliore assistenza e migliori servizi garantiti da questi stessi diritti.

2. Con riferimento ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte si impegna a prendere misure, sino al massimo delle risorse di cui dispone e, ove necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, al fine di conseguire progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza pregiudizio per gli obblighi contenuti nella presente Convenzione che siano immediatamente applicabili in conformità al diritto internazionale.

3. Nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la presente Convenzione, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti operano in stretta consultazione e

coinvolgono attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.

4. Nessuna disposizione della presente Convenzione può pregiudicare provvedimenti più favorevoli per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, contenuti nella legislazione di uno Stato Parte o nella legislazione internazionale in vigore per quello Stato. Non sono ammesse restrizioni o deroghe ai diritti umani ed alle libertà fondamentali riconosciuti o esistenti in ogni Stato Parte alla presente Convenzione in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, con il pretesto che la presente Convenzione non riconosca tali diritti o libertà o che li riconosca in minor misura.

5. Le disposizioni della presente Convenzione si estendono a tutte le unità costitutive degli Stati federali senza limitazione ed eccezione alcuna.

GENERAL OBLIGATIONS

1. States Parties undertake to ensure and promote the full realization of all human rights and fundamental freedoms for all persons with disabilities without discrimination of any kind on the basis of disability. To this end, States Parties undertake:

A to adopt all appropriate legislative, administrative and other measures for the implementation of the rights recognized in the present Convention;

B to take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices that constitute discrimination against persons with disabilities;

C to take into account the protection and promotion of the human rights of persons with disabilities in all policies and programmes;

D to refrain from engaging in any act or practice that is inconsistent with the present Convention and to ensure that public authorities and institutions act in conformity with the present Convention;

E to take all appropriate measures to eliminate discrimination on the basis of disability by any person,

organization or private enterprise;

F to undertake or promote research and development of universally designed goods, services, equipment and facilities, as defined in article 2 of the present Convention, which should require the minimum possible adaptation and the least cost to meet the specific needs of a person with disabilities, to promote their availability and use, and to promote universal design in the development of standards and guidelines;

G to undertake or promote research and development of, and to promote the availability and use of new technologies, including information and communications technologies, mobility aids, devices and assistive technologies, suitable for persons with disabilities, giving priority to technologies at an affordable cost;

H to provide accessible information to persons with disabilities about mobility aids, devices and assistive technologies, including new technologies, as well as other forms of assistance, support services and facilities;

I to promote the training of professionals and staff working

with persons with disabilities in the rights recognized in this Convention so as to better provide the assistance and services guaranteed by those rights.

2. With regard to economic, social and cultural rights, each State Party undertakes to take measures to the maximum of its available resources and, where needed, within the framework of international cooperation, with a view to achieving progressively the full realization of these rights, without prejudice to those obligations contained in the present Convention that are immediately applicable according to international law.

3. In the development and implementation of legislation and policies to implement the present Convention, and in other decision-making processes concerning issues relating to persons with disabilities, States Parties shall closely consult with and actively involve persons with disabilities, including children with disabilities, through their representative organizations.

4. Nothing in the present Convention shall affect any provisions which are more conducive to the realization of the rights of persons with disabilities and which may be contained in the law of a State Party or international law in force for that State. There shall be no restriction upon or derogation from any of the human rights and fundamental freedoms recognized or existing in any State Party to the present Convention pursuant to law, conventions, regulation or custom on the pretext that the present Convention does not recognize such rights or freedoms or that it recognizes them to a lesser extent.

5. The provisions of the present Convention shall extend to all parts of federal states without any limitations or exceptions.

Articolo

5

UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE

1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio dalla legge.

2. Gli Stati Parti devono vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento.

3. Al fine di promuovere l'uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli.

4. Le misure specifiche che sono necessarie ad accelerare o conseguire de facto l'uguaglianza delle persone con disabilità non costituiscono una discriminazione ai sensi della presente Convenzione.

Article

5

EQUALITY AND NON-DISCRIMINATION


1. States Parties recognize that all persons are equal before and under the law and are entitled without any discrimination to the equal protection and equal benefit of the law.

2. States Parties shall prohibit all discrimination on the basis of disability and guarantee to persons with disabilities equal and effective legal protection against discrimination on all grounds.

3. In order to promote equality and eliminate discrimination, States Parties shall take all appropriate steps to ensure that reasonable accommodation is provided.

4. Specific measures which are necessary to accelerate or achieve de facto equality of persons with disabilities shall not be considered discrimination under the terms of the present Convention.





Articolo

6

DONNE CON DISABILITÀ

1. Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le minori con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple e, a questo riguardo, adottano misure per garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne e delle minori con disabilità.

2. Gli Stati Parti adottano ogni misura idonea ad assicurare il pieno sviluppo, progresso ed emancipazione delle donne, allo scopo di garantire loro l'esercizio ed il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciati nella presente Convenzione.

Article

6

WOMEN WITH DISABILITIES

1. States Parties recognize that women and girls with disabilities are subject to multiple discrimination, and in this regard shall take measures to ensure the full and equal enjoyment by them of all human rights and fundamental freedoms.

2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure the full development, advancement and empowerment of women, for the purpose of guaranteeing them the exercise and enjoyment of the human rights and fundamental freedoms set out in the present Convention.



Articolo

7

MINORI CON DISABILITÀ

- 1.** Gli Stati Parti adottano ogni misura necessaria a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori.
- 2.** In tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, il superiore interesse del minore costituisce la considerazione preminente.
- 3.** Gli Stati Parti garantiscono ai minori con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri minori, il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni su tutte le questioni che li riguardano e le loro opinioni sono debitamente prese in considerazione, tenendo conto della loro età e grado di maturità, assicurando che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e all'età, allo scopo di realizzare tale diritto.

Article

7

CHILDREN WITH DISABILITIES

- 1.** States Parties shall take all necessary measures to ensure the full enjoyment by children with disabilities of all human rights and fundamental freedoms on an equal basis with other children.
- 2.** In all actions concerning children with disabilities, the best interests of the child shall be a primary consideration.
- 3.** States Parties shall ensure that children with disabilities have the right to express their views freely on all matters affecting them, their views being given due weight in accordance with their age and maturity, on an equal basis with other children, and to be provided with disability and age-appropriate assistance to realize that right.



ACCRESIMENTO DELLA CONSAPEVOLEZZA

1. Gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed adeguate allo scopo di:

A sensibilizzare la società nel suo insieme, anche a livello familiare, sulla situazione delle persone con disabilità e accrescere il rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità;

B combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l'età, in tutti gli ambiti;

C promuovere la consapevolezza delle capacità e i contributi delle persone con disabilità.

2. Nell'ambito delle misure che adottano a tal fine, gli Stati Parti:

A avviano e conducono efficaci campagne di sensibilizzazione del pubblico al fine di:

- favorire un atteggiamento recettivo verso i diritti delle persone con disabilità;
- promuovere una percezione positiva ed una maggiore

consapevolezza sociale nei confronti delle persone con disabilità;

· promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti e delle attitudini delle persone con disabilità, del loro contributo nell'ambiente lavorativo e sul mercato del lavoro;

B promuovono a tutti i livelli del sistema educativo, includendo specialmente tutti i minori, sin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità;

C incoraggiano tutti i mezzi di comunicazione a rappresentare le persone con disabilità in modo conforme agli obiettivi della presente Convenzione;

D promuovono programmi di formazione per accrescere la consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai diritti delle persone con disabilità.



AWARENESS-RAISING

1. States Parties undertake to adopt immediate, effective and appropriate measures:

A to raise awareness throughout society, including at the family level, regarding persons with disabilities, and to foster respect for the rights and dignity of persons with disabilities;

B to combat stereotypes, prejudices and harmful practices relating to persons with disabilities, including those based on sex and age, in all areas of life;

C to promote awareness of the capabilities and contributions of persons with disabilities.

2. Measures to this end include:

A initiating and maintaining effective public awareness campaigns designed:

- to nurture receptiveness to the rights of persons with disabilities;
- to promote positive perceptions

and greater social awareness towards persons with disabilities;

- to promote recognition of the skills, merits and abilities of persons with disabilities, and of their contributions to the workplace and the labour market;

B fostering at all levels of the education system, including in all children from an early age, an attitude of respect for the rights of persons with disabilities;

C encouraging all organs of the media to portray persons with disabilities in a manner consistent with the purpose of the present Convention;

D promoting awareness-training programmes regarding persons with disabilities and the rights of persons with disabilities.



1. Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali. Queste misure, che includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicano, tra l'altro, a:

A edifici, viabilità, trasporti e altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;

B ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza.

2. Gli Stati Parti inoltre adottano misure adeguate per:

A sviluppare ed emanare norme nazionali minime e linee guida per l'accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico e verificarne l'applicazione;

B garantire che gli organismi privati, che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, tengano conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità per le persone con disabilità;

C fornire una formazione relativa ai problemi di accesso con cui si confrontano le persone con disabilità a tutti gli interessati;

D dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnaletica in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;

E mettere a disposizione forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione, incluse guide, lettori e interpreti professionisti esperti nella lingua dei segni, allo scopo di agevolare l'accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;

F promuovere altre forme idonee di assistenza e di sostegno a persone con disabilità per garantire il loro accesso all'informazione;

G promuovere l'accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso internet;

H promuovere alle primissime fasi la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi di informazione e comunicazione, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili al minor costo.



1. To enable persons with disabilities to live independently and participate fully in all aspects of life, States Parties shall take appropriate measures to ensure to persons with disabilities access, on an equal basis with others, to the physical environment, to transportation, to information and communications, including information and communications technologies and systems, and to other facilities and services open or provided to the public, both in urban and in rural areas. These measures, which shall include the identification and elimination of obstacles and barriers to accessibility, shall apply to, *inter alia*:


- A** buildings, roads, transportation and other indoor and outdoor facilities, including schools, housing, medical facilities and workplaces;
- B** information, communications and other services, including electronic services and emergency services.


2. States Parties shall also take appropriate measures to:

- A** develop, promulgate and monitor the implementation of minimum standards and guidelines for the accessibility of facilities and services open or provided to the public;
- B** ensure that private entities that offer facilities and services which are open or provided to the public take into account all aspects of accessibility for persons with disabilities;
- C** provide training for stakeholders on accessibility issues facing persons with disabilities;
- D** provide in buildings and other facilities open to the public signage in Braille and in easy to read and understand forms;

- E** provide forms of live assistance and intermediaries, including guides, readers and professional sign language interpreters, to facilitate accessibility to buildings and other facilities open to the public;
- F** promote other appropriate forms of assistance and support to persons with disabilities to ensure their access to information;
- G** promote access for persons with disabilities to new information and communications technologies and systems, including the Internet;

- H** promote the design, development, production and distribution of accessible information and communications technologies and systems at an early stage, so that these technologies and systems become accessible at minimum cost.





Articolo

10

DIRITTO ALLA VITA

Gli Stati Parti riaffermano che il diritto alla vita è connaturato alla persona umana ed adottano tutte le misure necessarie a garantire l'effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

Article

10

RIGHT TO LIFE

States Parties reaffirm that every human being has the inherent right to life and shall take all necessary measures to ensure its effective enjoyment by persons with disabilities on an equal basis with others.

Articolo

11

SITUAZIONI DI RISCHIO ED EMERGENZE UMANITARIE

Gli Stati Parti adottano, in conformità agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e le norme internazionali sui diritti umani, tutte le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni di conflitto armato, le emergenze umanitarie e le catastrofi naturali.

Article

11

SITUATIONS OF RISK AND HUMANITARIAN EMERGENCIES

States Parties shall take, in accordance with their obligations under international law, including international humanitarian law and international human rights law, all necessary measures to ensure the protection and safety of persons with disabilities in situations of risk, including situations of armed conflict, humanitarian emergencies and the occurrence of natural disasters.





Articolo

12

UGUALE RICONOSCIMENTO DINANZI ALLA LEGGE

1. Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto al riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica.

2. Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita.

3. Gli Stati Parti adottano misure adeguate per consentire l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno di cui dovessero necessitare per esercitare la propria capacità giuridica.

4. Gli Stati Parti assicurano che tutte le misure relative all'esercizio della capacità giuridica forniscano adeguate ed efficaci garanzie per prevenire abusi in conformità alle norme internazionali sui diritti umani. Tali garanzie devono assicurare che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scelve da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che

siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie devono essere proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli interessi delle persone.

5. Sulla base di quanto disposto nel presente articolo, gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate ed efficaci per garantire l'uguale diritto delle persone con disabilità alla proprietà o ad ereditarla, al controllo dei propri affari finanziari e ad avere pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario, e assicurano che le persone con disabilità non vengano arbitrariamente private della loro proprietà.

Article

12

EQUAL RECOGNITION BEFORE THE LAW

1. States Parties reaffirm that persons with disabilities have the right to recognition everywhere as persons before the law.

2. States Parties shall recognize that persons with disabilities enjoy legal capacity on an equal basis with others in all aspects of life.

3. States Parties shall take appropriate measures to provide access by persons with disabilities to the support they may require in exercising their legal capacity.

4. States Parties shall ensure that all measures that relate to the exercise of legal capacity provide for appropriate and effective safeguards to prevent abuse in accordance with international human rights law. Such safeguards shall ensure that measures relating to the exercise of legal capacity respect the rights, will and preferences of the person, are free of conflict of interest and undue influence, are

proportional and tailored to the person's circumstances, apply for the shortest time possible and are subject to regular review by a competent, independent and impartial authority or judicial body. The safeguards shall be proportional to the degree to which such measures affect the person's rights and interests.

5. Subject to the provisions of this article, States Parties shall take all appropriate and effective measures to ensure the equal right of persons with disabilities to own or inherit property, to control their own financial affairs and to have equal access to bank loans, mortgages and other forms of financial credit, and shall ensure that persons with disabilities are not arbitrarily deprived of their property.



Articolo

13

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

1. Gli Stati Parti garantiscono l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, anche attraverso la previsione di idonei accomodamenti procedurali e accomodamenti in funzione dell'età, allo scopo di facilitare la loro partecipazione effettiva, diretta e indiretta, anche in qualità di testimoni, in tutte le fasi del procedimento giudiziario, inclusa la fase investigativa e le altre fasi preliminari.

2. Allo scopo di aiutare a garantire l'effettivo accesso delle persone con disabilità alla giustizia, gli Stati Parti promuovono una formazione adeguata per coloro che operano nel campo dell'amministrazione della giustizia, comprese le forze di polizia ed il personale penitenziario.

Article

13

ACCESS TO JUSTICE

1. States Parties shall ensure effective access to justice for persons with disabilities on an equal basis with others, including through the provision of procedural and age-appropriate accommodations, in order to facilitate their effective role as direct and indirect participants, including as witnesses, in all legal proceedings, including at investigative and other preliminary stages.

2. In order to help to ensure effective access to justice for persons with disabilities, States Parties shall promote appropriate training for those working in the field of administration of justice, including police and prison staff.

Articolo

14

LIBERTÀ E SICUREZZA DELLA PERSONA

1. Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri:

A godano del diritto alla libertà e alla sicurezza personale;

B non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente, che qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che l'esistenza di una disabilità non giustifichi in nessun caso una privazione della libertà.

2. Gli Stati Parti assicurano che, nel caso in cui le persone con disabilità siano private della libertà a seguito di qualsiasi procedura, esse abbiano diritto su base di uguaglianza con gli altri, alle garanzie previste dalle norme internazionali sui diritti umani e siano trattate conformemente agli scopi ed ai principi della presente Convenzione, compreso quello di ricevere un accomodamento ragionevole.

Article

14


LIBERTY AND SECURITY OF THE PERSON

1. States Parties shall ensure that persons with disabilities, on an equal basis with others:

A enjoy the right to liberty and security of person;

B are not deprived of their liberty unlawfully or arbitrarily, and that any deprivation of liberty is in conformity with the law, and that the existence of a disability shall in no case justify a deprivation of liberty.

2. States Parties shall ensure that if persons with disabilities are deprived of their liberty through any process, they are, on an equal basis with others, entitled to guarantees in accordance with international human rights law and shall be treated in compliance with the objectives and principles of this Convention, including by provision of reasonable accommodation.





Articolo

15

DIRITTO DI NON ESSERE SOTTOPOSTO A TORTURA, A PENE O A TRATTAMENTI CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI

1. Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il proprio libero consenso, a sperimentazioni mediche o scientifiche.

2. Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, giudiziarie o di altra natura idonee ad impedire che persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, siano sottoposte a tortura, a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Article

15

FREEDOM FROM TORTURE OR CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT

1. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his or her free consent to medical or scientific experimentation.

2. States Parties shall take all effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent persons with disabilities, on an equal basis with others, from being subjected to torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.



16

DIRITTO DI NON ESSERE SOTTOPOSTO A SFRUTTAMENTO, VIOLENZA E MALTRATTAMENTI

1. Gli Stati Parti adottano tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e di altra natura adeguate a proteggere le persone con disabilità, all'interno e all'esterno della loro dimora, contro ogni forma di sfruttamento, di violenza e di abuso, compresi gli aspetti di genere.

2. Gli Stati Parti adottano altresì tutte le misure adeguate ad impedire ogni forma di sfruttamento, di violenza e di maltrattamento, assicurando, segnatamente alle persone con disabilità, alle loro famiglie ed a coloro che se ne prendono cura, appropriate forme di assistenza e sostegno adatte al genere ed all'età, anche mettendo a disposizione informazioni e servizi educativi sulle modalità per evitare, riconoscere e denunciare casi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati Parti assicurano che i servizi di protezione tengano conto dell'età, del genere e della disabilità.

3. Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati Parti assicurano che tutte le strutture e

i programmi destinati alle persone con disabilità siano effettivamente controllati da autorità indipendenti.

4. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate per facilitare il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamento, in particolare prevedendo servizi di protezione. Il recupero e la reintegrazione devono aver luogo in un ambiente che promuova la salute, il benessere, l'autostima, la dignità e l'autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al genere ed all'età.

5. Gli Stati Parti devono adottare una legislazione e delle politiche efficaci, ivi comprese una legislazione e delle politiche specifiche per le donne ed i minori, per garantire che i casi di sfruttamento, di violenza e di abuso contro persone con disabilità siano identificati, indagati e, ove del caso, perseguiti.

16

FREEDOM FROM EXPLOITATION, VIOLENCE AND ABUSE

1. States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social, educational and other measures to protect persons with disabilities, both within and outside the home, from all forms of exploitation, violence and abuse, including their gender-based aspects.

2. States Parties shall also take all appropriate measures to prevent all forms of exploitation, violence and abuse by ensuring, inter alia, appropriate forms of gender- and age-sensitive assistance and support for persons with disabilities and their families and caregivers, including through the provision of information and education on how to avoid, recognize and report instances of exploitation, violence and abuse. States Parties shall ensure that protection services are age-, gender- and disability-sensitive.

3. In order to prevent the occurrence of all forms of exploitation, violence and abuse, States Parties shall ensure that all

facilities and programmes designed to serve persons with disabilities are effectively monitored by independent authorities.

4. States Parties shall take all appropriate measures to promote the physical, cognitive and psychological recovery, rehabilitation and social reintegration of persons with disabilities who become victims of any form of exploitation, violence or abuse, including through the provision of protection services. Such recovery and reintegration shall take place in an environment that fosters the health, welfare, self-respect, dignity and autonomy of the person and takes into account gender- and age-specific needs.

5. States Parties shall put in place effective legislation and policies, including women- and child-focused legislation and policies, to ensure that instances of exploitation, violence and abuse against persons with disabilities are identified, investigated and, where appropriate, prosecuted.



Articolo

17

PROTEZIONE DELL'INTEGRITÀ
DELLA PERSONA

Ogni persona con disabilità
ha diritto al rispetto della propria
integrità fisica e mentale su base
di uguaglianza con gli altri.

Article

17

PROTECTING THE INTEGRITY
OF THE PERSON

● *Every person with disabilities has
a right to respect for his or her
physical and mental integrity
on an equal basis with others.*

Articolo

18

LIBERTÀ DI MOVIMENTO E CITTADINANZA

1. Gli Stati Parti riconoscono alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, il diritto alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e il diritto alla cittadinanza, anche assicurando che le persone con disabilità:

A abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano private della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità;

B non siano private a causa della disabilità, della capacità di ottenere, detenere ed utilizzare la documentazione attinente alla loro cittadinanza o altra documentazione di identificazione, o di utilizzare le procedure pertinenti, quali le procedure di immigrazione, che si rendano necessarie per facilitare l'esercizio del diritto alla libertà di movimento;

C siano libere di lasciare qualunque paese, incluso il proprio;

D non siano private, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del diritto di entrare nel proprio paese.

2. I minori con disabilità devono essere registrati immediatamente dopo la nascita e hanno diritto sin dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una cittadinanza, e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e di essere da questi allevati.

Article

18

LIBERTY OF MOVEMENT AND NATIONALITY

1. States Parties shall recognize the rights of persons with disabilities to liberty of movement, to freedom to choose their residence and to a nationality, on an equal basis with others, including by ensuring that persons with disabilities:

A have the right to acquire and change a nationality and are not deprived of their nationality arbitrarily or on the basis of disability;

B are not deprived, on the basis of disability, of their ability to obtain, possess and utilize documentation of their nationality or other documentation of identification, or to utilize relevant processes such as immigration proceedings, that may be needed to facilitate exercise of


the right to liberty of movement;

C are free to leave any country, including their own;

D are not deprived, arbitrarily or on the basis of disability, of the right to enter their own country.

2. Children with disabilities shall be registered immediately after birth and shall have the right from birth to a name, the right to acquire a nationality and, as far as possible, the right to know and be cared for by their parents.





Articolo

19

VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ

Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:

A le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;

B le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirsi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;

C i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni.

Article

19

LIVING INDEPENDENTLY AND BEING INCLUDED IN THE COMMUNITY

States Parties to this Convention recognize the equal right of all persons with disabilities to live in the community, with choices equal to others, and shall take effective and appropriate measures to facilitate full enjoyment by persons with disabilities of this right and their full inclusion and participation in the community, including by ensuring that:

A persons with disabilities have the opportunity to choose their place of residence and where and with whom they live on an equal basis with others and are not obliged to live in a particular living arrangement;

B persons with disabilities have access to a range of in-home, residential and other community support services, including personal assistance necessary to support living and inclusion in the community, and to prevent isolation or segregation from the community;

C community services and facilities for the general population are available on an equal basis to persons with disabilities and are responsive to their needs.

Articolo

20

MOBILITÀ PERSONALE

Gli Stati Parti adottano misure efficaci a garantire alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore autonomia possibile, provvedendo in particolare a:

A facilitare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi accessibili;

B agevolare l'accesso da parte delle persone con disabilità ad ausili per la mobilità, apparati ed accessori, tecnologie di supporto, a forme di assistenza da parte di persone o animali e servizi di mediazione di qualità, in particolare rendendoli disponibili a costi accessibili;

C fornire alle persone con disabilità e al personale specializzato che lavora con esse una formazione sulle tecniche di mobilità;

D incoraggiare i produttori di ausili alla mobilità, apparati e accessori e tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità.

Article

20

PERSONAL MOBILITY


States Parties shall take effective measures to ensure personal mobility with the greatest possible independence for persons with disabilities, including by:

A facilitating the personal mobility of persons with disabilities in the manner and at the time of their choice, and at affordable cost;

B facilitating access by persons with disabilities to quality mobility aids, devices, assistive technologies and forms of live assistance and intermediaries, including by making them available at affordable cost;

C providing training in mobility skills to persons with disabilities and to specialist staff working with persons with disabilities;

D encouraging entities that produce mobility aids, devices and assistive technologies to take into account all aspects of mobility for persons with disabilities.



Articolo

21

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E OPINIONE, E ACCESSO ALL'INFORMAZIONE

Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, ivi compresa la libertà di richiedere, ricevere e comunicare informazioni e idee su base di uguaglianza con gli altri e attraverso ogni mezzo di comunicazione di loro scelta, come definito dall'articolo 2 della presente Convenzione, provvedendo in particolare a:

A mettere a disposizione delle persone con disabilità le informazioni destinate al grande pubblico in forme accessibili e mediante tecnologie adeguate ai differenti tipi di disabilità, tempestivamente e senza costi aggiuntivi;

B accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso da parte delle persone con disabilità, alla lingua dei segni, al Braille, alle comunicazioni aumentative ed alternative e ad ogni altro mezzo, modalità e sistema accessibile di comunicazione di loro scelta;

C richiedere agli enti privati che offrono servizi al grande pubblico, anche attraverso internet, di fornire informazioni e servizi con sistemi accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;

D incoraggiare i mass media, inclusi gli erogatori di informazione tramite internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;

E riconoscere e promuovere l'uso della lingua dei segni.

Article

21

FREEDOM OF EXPRESSION AND OPINION, AND ACCESS TO INFORMATION

States Parties shall take all appropriate measures to ensure that persons with disabilities can exercise the right to freedom of expression and opinion, including the freedom to seek, receive and impart information and ideas on an equal basis with others and through all forms of communication of their choice, as defined in article 2 of the present Convention, including by:


A providing information intended for the general public to persons with disabilities in accessible formats and technologies appropriate to different kinds of disabilities in a timely manner and without additional cost;


B accepting and facilitating the use of sign languages, Braille, augmentative and alternative communication, and all other accessible means, modes and formats of communication of their choice by persons with disabilities in official interactions;

C urging private entities that provide services to the general public, including through the Internet, to provide information and services in accessible and usable formats for persons with disabilities;

D encouraging the mass media, including providers of information through the Internet, to make their services accessible to persons with disabilities;

E recognizing and promoting the use of sign languages.





Articolo

22

RISPETTO DELLA VITA PRIVATA

1. Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla propria sistemazione, può essere soggetta ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, o in altri tipi di comunicazione, o a lesioni illegali al proprio onore o alla propria reputazione. Le persone con disabilità hanno il diritto di essere protette dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

2. Gli Stati Parti tutelano il carattere confidenziale delle informazioni personali, di quelle relative alla salute ed alla riabilitazione delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

Article

22

RESPECT FOR PRIVACY

1. No person with disabilities, regardless of place of residence or living arrangements, shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his or her privacy, family, home or correspondence or other types of communication or to unlawful attacks on his or her honour and reputation. Persons with disabilities have the right to the protection of the law against such interference or attacks.

2. States Parties shall protect the privacy of personal, health and rehabilitation information of persons with disabilities on an equal basis with others.

RISPETTO DEL DOMICILIO E DELLA FAMIGLIA

1. Gli Stati Parti adottano misure efficaci ed adeguate ad eliminare le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità in tutto ciò che attiene al matrimonio, alla famiglia, alla paternità e alle relazioni personali, su base di uguaglianza con gli altri, in modo da garantire che:

A sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età per contrarre matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia sulla base del pieno e libero consenso dei contraenti;

B sia riconosciuto il diritto delle persone con disabilità di decidere liberamente e responsabilmente riguardo al numero dei figli e all'intervallo tra le nascite e di avere accesso in modo appropriato secondo l'età, alle informazioni in materia di procreazione e pianificazione familiare, e siano forniti i mezzi necessari ad esercitare tali diritti;

C le persone con disabilità, inclusi i minori, conservino la loro fertilità su base di uguaglianza con gli altri.

2. Gli Stati Parti devono garantire i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità in materia di tutela, di curatela, di custodia e di adozione di minori o di simili istituti, ove tali istituti siano previsti dalla legislazione nazionale; in ogni caso l'interesse superiore del minore resta la considerazione preminente. Gli Stati Parti forniscono un aiuto appropriato alle persone con disabilità nell'esercizio delle loro responsabilità di genitori.

3. Gli Stati Parti devono garantire che i minori con disabilità abbiano pari diritti per quanto riguarda la vita in famiglia. Ai fini della realizzazione di tali diritti e per prevenire l'occultamento, l'abbandono, la mancanza di cure e la segregazione di minori con disabilità, gli Stati Parti si impegnano a fornire informazioni, servizi e sostegni tempestivi e completi ai minori con disabilità e alle loro famiglie.

4. Gli Stati Parti devono garantire che un minore non sia separato dai propri genitori contro la sua volontà, a meno che le autorità competenti, soggette a verifica giurisdizionale, non decidano, conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del minore. In nessun caso un minore deve essere separato dai suoi genitori in ragione della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori.

5. Gli Stati Parti si impegnano, qualora i familiari più stretti non siano in condizioni di prendersi cura di un minore con disabilità, a non tralasciare alcuno sforzo per assicurare una sistemazione alternativa all'interno della famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile, all'interno della comunità in un contesto familiare.

RESPECT FOR HOME AND THE FAMILY

1. States Parties shall take effective and appropriate measures to eliminate discrimination against persons with disabilities in all matters relating to marriage, family, parenthood and relationships, on an equal basis with others, so as to ensure that:

A the right of all persons with disabilities who are of marriageable age to marry and to found a family on the basis of free and full consent of the intending spouses is recognized;

B the rights of persons with disabilities to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children and to have access to age-appropriate information, reproductive and family planning education are recognized, and the means necessary to enable them to exercise these rights are provided;

C persons with disabilities, including children, retain their fertility on an equal basis with others.

2. States Parties shall ensure the rights and responsibilities of persons with disabilities, with regard to guardianship, wardship, trusteeship, adoption of children or similar institutions, where these concepts exist in national legislation; in all cases the best interests of the child shall be paramount. States Parties shall render appropriate assistance to persons with disabilities in the performance of their child-rearing responsibilities.

3. States Parties shall ensure that children with disabilities have equal rights with respect to family life. With a view to realizing these rights, and to prevent

concealment, abandonment, neglect and segregation of children with disabilities, States Parties shall undertake to provide early and comprehensive information, services and support to children with disabilities and their families.

4. States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her parents against their will, except when competent authorities subject to judicial review determine, in accordance with applicable law and procedures, that such separation is necessary for the best interests of the child. In no case shall a child be separated from parents on the basis of a disability of either the child or one or both of the parents.

5. States Parties shall, where the immediate family is unable to care for a child with disabilities, undertake every effort to provide alternative care within the wider family, and failing that, within the community in a family setting.

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati:

A al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;

B allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;

C a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera.

2. Nell'attuazione di tale diritto, gli Stati Parti devono assicurare che:

A le persone con disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione generale in ragione della disabilità e che i minori con disabilità non siano esclusi in ragione della disabilità da una istruzione primaria gratuita libera ed obbligatoria o dall'istruzione secondaria;

B le persone con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con gli altri, all'interno delle comunità in cui vivono, ad un'istruzione primaria, di qualità e libera ed all'istruzione secondaria;

C venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno;

D le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione;

E siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all'obiettivo della piena integrazione.

3. Gli Stati Parti offrono alle persone con disabilità la possibilità di acquisire le competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di istruzione ed alla vita della comunità.

A questo scopo, gli Stati Parti adottano misure adeguate, in particolare al fine di:

A agevolare l'apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed alternativi, delle capacità di orientamento e di mobilità ed agevolare il sostegno tra pari ed attraverso un mentore;

B agevolare l'apprendimento della lingua dei segni e la promozione dell'identità linguistica della comunità dei sordi;

C garantire che le persone cieche, sorde o sordocieche, ed in particolare i minori, ricevano un'istruzione impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più adeguati per ciascuno ed in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione.

4. Allo scopo di facilitare l'esercizio di tale diritto, gli Stati Parti adottano misure adeguate nell'impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità, che siano qualificati nella lingua dei segni o nel Braille e per formare i dirigenti ed il personale che lavora a tutti i livelli del sistema educativo. Tale formazione dovrà includere la consapevolezza della disabilità e l'utilizzo di appropriate modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed alternativi, e di tecniche e materiali didattici adatti alle persone con disabilità.

5. Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità possano avere accesso all'istruzione secondaria superiore, alla formazione professionale, all'istruzione per adulti ed all'apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita senza discriminazioni e su base di uguaglianza con gli altri. A questo scopo, gli Stati Parti garantiscono che sia fornito alle persone con disabilità un accomodamento ragionevole.

1. States Parties recognize the right of persons with disabilities to education. With a view to realizing this right without discrimination and on the basis of equal opportunity, States Parties shall ensure an inclusive education system at all levels and life long learning directed to:

- A** the full development of human potential and sense of dignity and self-worth, and the strengthening of respect for human rights, fundamental freedoms and human diversity;
- B** the development by persons with disabilities of their personality, talents and creativity, as well as their mental and physical abilities, to their fullest potential;
- C** enabling persons with disabilities to participate effectively in a free society.

2. In realizing this right, States Parties shall ensure that:

- A** persons with disabilities are not excluded from the general education system on the basis of disability, and that children with disabilities are not excluded from free and

compulsory primary education, or from secondary education, on the basis of disability;

B persons with disabilities can access an inclusive, quality and free primary education and secondary education on an equal basis with others in the communities in which they live;

C reasonable accommodation of the individual's requirements is provided;

D persons with disabilities receive the support required, within the general education system, to facilitate their effective education;

E effective individualized support measures are provided in environments that maximize academic and social development, consistent with the goal of full inclusion.

3. States Parties shall enable persons with disabilities to learn life and social development skills to facilitate their full and equal participation in education and as members of the community.

To this end, States Parties shall take appropriate measures, including:

A facilitating the learning of Braille, alternative script, augmentative and alternative modes, means and formats of communication and orientation and mobility skills, and facilitating peer support and mentoring;

B facilitating the learning of sign language and the promotion of the linguistic identity of the deaf community;

C ensuring that the education of persons, and in particular children, who are blind, deaf or deafblind, is delivered in the most appropriate languages and modes and means of communication for the individual, and in environments which maximize academic and social development.

4. In order to help ensure the realization of this right, States Parties shall take appropriate measures to employ teachers, including

teachers with disabilities, who are qualified in sign language and/or Braille, and to train professionals and staff who work at all levels of education. Such training shall incorporate disability awareness and the use of appropriate augmentative and alternative modes, means and formats of communication, educational techniques and materials to support persons with disabilities.

5. States Parties shall ensure that persons with disabilities are able to access general tertiary education, vocational training, adult education and lifelong learning without discrimination and on an equal basis with others. To this end, States Parties shall ensure that reasonable accommodation is provided to persons with disabilities.



Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla disabilità. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate a garantire loro l'accesso a servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione. In particolare, gli Stati Parti devono:

A fornire alle persone con disabilità servizi sanitari gratuiti o a costi accessibili, che coprano la stessa varietà e che siano della stessa qualità dei servizi e programmi sanitari forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nella sfera della salute sessuale e riproduttiva e i programmi di salute pubblica destinati alla popolazione;

B fornire alle persone con disabilità i servizi sanitari di cui hanno necessità proprio in ragione delle loro disabilità, compresi i servizi di diagnosi precoce e di intervento d'urgenza, e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, segnatamente tra i minori e gli anziani;

C fornire questi servizi sanitari alle persone con disabilità il più vicino possibile alle proprie comunità, comprese le aree rurali;

D richiedere agli specialisti sanitari di prestare alle persone con disabilità cure della medesima qualità di quelle fornite agli altri, in particolare ottenendo il consenso libero e informato della persona con disabilità coinvolta, accrescendo, tra l'altro, la conoscenza dei diritti umani, della dignità, dell'autonomia, e dei bisogni delle persone con disabilità attraverso la formazione e l'adozione di regole deontologiche nel campo della sanità pubblica e privata;

E vietare nel settore delle assicurazioni le discriminazioni a danno delle persone con disabilità, le quali devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un'assicurazione per malattia e, nei paesi nei quali sia consentito dalla legislazione nazionale, un'assicurazione sulla vita;

F prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità.

States Parties recognize that persons with disabilities have the right to the enjoyment of the highest attainable standard of health without discrimination on the basis of disability. States Parties shall take all appropriate measures to ensure access for persons with disabilities to health services that are gender-sensitive, including health-related rehabilitation. In particular, States Parties shall:

A provide persons with disabilities with the same range, quality and standard of free or affordable health care and programmes as provided to other persons, including in the area of sexual and reproductive health and population-based public health programmes;

B provide those health services needed by persons with disabilities specifically because of their disabilities, including early identification and intervention as appropriate, and services designed to minimize and prevent further disabilities, including among children and older persons;

C provide these health services as close as possible to people's own communities, including in rural areas;

D require health professionals to provide care of the same quality to persons with disabilities as to others, including on the basis of free and informed consent by, inter alia, raising awareness of the human rights, dignity, autonomy and needs of persons with disabilities through training and the promulgation of ethical standards for public and private health care;

E prohibit discrimination against persons with disabilities in the provision of health insurance, and life insurance where such insurance is permitted by national law, which shall be provided in a fair and reasonable manner;

F prevent discriminatory denial of health care or health services or food and fluids on the basis of disability.

1. Gli Stati Parti adottano misure efficaci e adeguate, in particolare facendo ricorso a forme di mutuo sostegno, al fine di permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, le piene facoltà fisiche, mentali, sociali e professionali, ed il pieno inserimento e partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati Parti organizzano, rafforzano e sviluppano servizi e programmi complessivi per l'abilitazione e la riabilitazione, in particolare nei settori della sanità, dell'occupazione, dell'istruzione e dei servizi sociali, in modo che questi servizi e programmi:

A abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una valutazione multidisciplinare dei bisogni e delle abilità di ciascuno;

B facilitino la partecipazione e l'integrazione nella comunità e in tutti gli aspetti della società, siano volontariamente posti a disposizione delle persone con disabilità nei luoghi più vicini possibili alle proprie comunità, comprese le aree rurali.

2. Gli Stati Parti promuovono lo sviluppo della formazione iniziale e permanente per i professionisti e per il personale che lavora nei servizi di abilitazione e riabilitazione.

3. Gli Stati Parti promuovono l'offerta, la conoscenza e l'utilizzo di tecnologie e strumenti di sostegno, progettati e realizzati per le persone con disabilità, che ne facilitino l'abilitazione e la riabilitazione.


1. States Parties shall take effective and appropriate measures, including through peer support, to enable persons with disabilities to attain and maintain maximum independence, full physical, mental, social and vocational ability, and full inclusion and participation in all aspects of life. To that end, States Parties shall organize, strengthen and extend comprehensive habilitation and rehabilitation services and programmes, particularly in the areas of health, employment, education and social services, in such a way that these services and programmes:

A begin at the earliest possible stage, and are based on the multidisciplinary assessment of individual needs and strengths;

B support participation and inclusion in the community and all aspects of society, are voluntary, and are available to persons with disabilities as close as possible to their own communities, including in rural areas.

2. States Parties shall promote the development of initial and continuing training for professionals and staff working in habilitation and rehabilitation services.

3. States Parties shall promote the availability, knowledge and use of assistive devices and technologies, designed for persons with disabilities, as they relate to habilitation and rehabilitation.



1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto al lavoro delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri; segnatamente il diritto di potersi mantenere attraverso un lavoro liberamente scelto o accettato in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo aperto, che favorisca l'inclusione e l'accessibilità alle persone con disabilità. Gli Stati Parti devono garantire e favorire l'esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno subito una disabilità durante l'impiego, prendendo appropriate iniziative (anche attraverso misure legislative) in particolare al fine di:

A vietare la discriminazione fondata sulla disabilità per tutto ciò che concerne il lavoro in ogni forma di occupazione, in particolare per quanto riguarda le condizioni di reclutamento, assunzione e impiego, la continuità dell'impiego, l'avanzamento di carriera e le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro;

B proteggere il diritto delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, di beneficiare di condizioni lavorative eque e favorevoli, compresa la parità di opportunità e l'uguaglianza di remunerazione per un lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, la protezione da molestie e le procedure di composizione delle controversie;

C garantire che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti di lavoratori e sindacali su base di uguaglianza con gli altri;

D consentire alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale e continua;

E promuovere opportunità di impiego e l'avanzamento di carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, quali l'assistenza nella ricerca, nell'ottenimento e nel mantenimento di un lavoro, e nella reintegrazione nello stesso;

F promuovere opportunità di lavoro autonomo, l'imprenditorialità, l'organizzazione di cooperative e l'avvio di attività economiche in proprio;

G assumere persone con disabilità nel settore pubblico;

H favorire l'impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure adeguate che possono includere programmi di azione antidiscriminatoria, incentivi e altre misure;

I garantire che alle persone con disabilità siano forniti accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro;

J promuovere l'acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato del lavoro;

K promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento nel lavoro per le persone con disabilità.

2. Gli Stati Parti assicurano che le persone con disabilità non siano tenute in schiavitù o in stato di servitù e siano protette, su base di uguaglianza con gli altri, dal lavoro forzato o coatto.

1. States Parties recognize the right of persons with disabilities to work, on an equal basis with others; this includes the right to the opportunity to gain a living by work freely chosen or accepted in a labour market and work environment that is open, inclusive and accessible to persons with disabilities. States Parties shall safeguard and promote the realization of the right to work, including for those who acquire a disability during the course of employment, by taking appropriate steps, including through legislation, to, *inter alia*:

- A** prohibit discrimination on the basis of disability with regard to all matters concerning all forms of employment, including conditions of recruitment, hiring and employment, continuance of employment, career advancement and safe and healthy working conditions;
- B** protect the rights of persons with disabilities, on an equal basis with others, to just and favourable

conditions of work, including equal opportunities and equal remuneration for work of equal value, safe and healthy working conditions, including protection from harassment, and the redress of grievances;

C ensure that persons with disabilities are able to exercise their labour and trade union rights on an equal basis with others;

D enable persons with disabilities to have effective access to general technical and vocational guidance programmes, placement services and vocational and continuing training;

E promote employment opportunities and career advancement for persons with disabilities in the labour market, as well as assistance in finding, obtaining, maintaining and returning to employment;

F promote opportunities for self-employment, entrepreneurship, the development of cooperatives and starting one's own business;

G employ persons with disabilities in the public sector;

H promote the employment of persons with disabilities in the private sector through appropriate policies and measures, which may include affirmative action programmes, incentives and other measures;

I ensure that reasonable accommodation is provided to persons with disabilities in the workplace;

J promote the acquisition by

persons with disabilities of work experience in the open labour market;

K promote vocational and professional rehabilitation, job retention and return-to-work programmes for persons with disabilities.

2. States Parties shall ensure that persons with disabilities are not held in slavery or in servitude, and are protected, on an equal basis with others, from forced or compulsory labour.

ADEGUATI LIVELLI DI VITA E PROTEZIONE SOCIALE

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto ad un livello di vita adeguato alle persone con disabilità ed alle loro famiglie, incluse adeguate condizioni di alimentazione, abbigliamento e alloggio, ed al miglioramento continuo delle loro condizioni di vita, e adottano misure adeguate per proteggere e promuovere l'esercizio di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità.

2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale ed al godimento di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità, e adottano misure adeguate a tutelare e promuovere l'esercizio di questo diritto, ivi incluse misure per:

A garantire alle persone con disabilità parità di accesso ai servizi di acqua salubre, ed assicurare loro l'accesso a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni derivanti dalla disabilità, che siano appropriati ed a costi accessibili;

B garantire l'accesso delle persone con disabilità, in particolare delle donne e delle minori con disabilità nonché delle persone anziane con disabilità, ai programmi di protezione sociale ed a quelli di riduzione della povertà;

C garantire alle persone con disabilità e alle loro famiglie, che vivono in situazioni di povertà, l'accesso all'aiuto pubblico per sostenere le spese collegate alle disabilità, includendo una formazione adeguata, forme di sostegno ed orientamento, aiuto economico o forme di presa in carico;

D garantire l'accesso delle persone con disabilità ai programmi di alloggio sociale;

E garantire alle persone con disabilità pari accesso ai programmi ed ai trattamenti pensionistici.

ADEQUATE STANDARD OF LIVING AND SOCIAL PROTECTION

1. States Parties recognize the right of persons with disabilities to an adequate standard of living for themselves and their families, including adequate food, clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions, and shall take appropriate steps to safeguard and promote the realization of this right without discrimination on the basis of disability.

2. States Parties recognize the right of persons with disabilities to social protection and to the enjoyment of that right without discrimination on the basis of disability, and shall take appropriate steps to safeguard and promote the realization of this right, including measures:

A to ensure equal access by persons with disabilities to clean water services, and to ensure access to appropriate and affordable services, devices and other assistance for disability-related needs;


B to ensure access by persons with disabilities, in particular women and girls with disabilities and older persons with disabilities, to social protection programmes and poverty reduction programmes;

C to ensure access by persons with disabilities and their families living in situations of poverty to assistance from the State with disability-related expenses, including adequate training, counselling, financial assistance and respite care;

D to ensure access by persons with disabilities to public housing programmes;

E to ensure equal access by persons with disabilities to retirement benefits and programmes.





29

PARTECIPAZIONE ALLA VITA POLITICA E PUBBLICA

Gli Stati Parti garantiscono alle persone con disabilità il godimento dei diritti politici e la possibilità di esercitarli su base di uguaglianza con gli altri, e si impegnano a:

A garantire che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica su base di uguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti liberamente scelti, compreso il diritto e la possibilità per le persone con disabilità di votare ed essere elette, tra l'altro:

- assicurando che le procedure, le strutture ed i materiali elettorali siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;
- proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto, senza intimidazioni, in elezioni ed in referendum popolari, e a candidarsi alle elezioni, ad esercitare effettivamente i mandati elettivi e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando, ove appropriato, il ricorso a tecnologie nuove e di supporto;

· garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro richiesta, autorizzandole a farsi assistere da una persona di loro scelta per votare.

B promuovere attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla conduzione degli affari pubblici, senza discriminazione e su base di uguaglianza con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione alla vita pubblica, in particolare attraverso:

- la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative impegnate nella vita pubblica e politica del paese e alle attività e all'amministrazione dei partiti politici;
- la costituzione di organizzazioni di persone con disabilità e l'adesione alle stesse al fine di rappresentarle a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.

29

PARTICIPATION IN POLITICAL AND PUBLIC LIFE

States Parties shall guarantee to persons with disabilities political rights and the opportunity to enjoy them on an equal basis with others, and shall undertake to:

- A** ensure that persons with disabilities can effectively and fully participate in political and public life on an equal basis with others, directly or through freely chosen representatives, including the right and opportunity for persons with disabilities to vote and be elected, *inter alia*, by:
- ensuring that voting procedures, facilities and materials are appropriate, accessible and easy to understand and use;
 - protecting the right of persons with disabilities to vote by secret ballot in elections and public referendums without intimidation, and to stand for elections, to effectively hold office and perform all public functions at all levels of government, facilitating the use of assistive and new technologies where appropriate;

· guaranteeing the free expression of the will of persons with disabilities as electors and to this end, where necessary, at their request, allowing assistance in voting by a person of their own choice;

B promote actively an environment in which persons with disabilities can effectively and fully participate in the conduct of public affairs, without discrimination and on an equal basis with others, and encourage their participation in public affairs, including:

- participation in non-governmental organizations and associations concerned with the public and political life of the country, and in the activities and administration of political parties;
- forming and joining organizations of persons with disabilities to represent persons with disabilities to international, national, regional and local levels.

30

PARTECIPAZIONE ALLA VITA CULTURALE E RICREATIVA, AGLI SVAGHI ED ALLO SPORT

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità:

A abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili;

B abbiano accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili;

C abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.

2. Gli Stati Parti adottano misure adeguate a consentire alle persone con disabilità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l'arricchimento della società.

3. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate, in conformità al diritto internazionale, a garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole e discriminatorio all'accesso da parte delle persone con disabilità ai prodotti culturali.

4. Le persone con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli altri, al riconoscimento ed al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, ivi comprese la lingua dei segni e la cultura dei sordi.

5. Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati Parti adottano misure adeguate a:

A incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;

B garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a tal fine, incoraggiare la messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;

C garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche;

D garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico;

E garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono impegnati nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

PARTICIPATION IN CULTURAL LIFE, RECREATION, LEISURE AND SPORT

1. States Parties recognize the right of persons with disabilities to take part on an equal basis with others in cultural life, and shall take all

appropriate measures to ensure that persons with disabilities:

A enjoy access to cultural materials in accessible formats;

B enjoy access to television programmes, films, theatre and other cultural activities, in accessible formats;

C enjoy access to places for cultural performances or services, such as theatres, museums, cinemas, libraries and tourism services, and, as far as possible, enjoy access to monuments and sites of national cultural importance.

2. States Parties shall take appropriate measures to enable persons with disabilities to have the opportunity to develop and utilize their creative, artistic and intellectual potential, not only for their own benefit, but also for the enrichment of society.

3. States Parties shall take all appropriate steps, in accordance with international law, to ensure that laws protecting intellectual property rights do not constitute an unreasonable or discriminatory barrier to access by persons with disabilities to cultural materials.

4. Persons with disabilities shall be entitled, on an equal basis with others, to recognition and support of their specific cultural and linguistic identity, including sign languages and deaf culture.

5. With a view to enabling persons with disabilities to participate on an equal basis with others in recreational, leisure and sporting activities, States Parties shall take appropriate measures:


A to encourage and promote the participation, to the fullest extent possible, of persons with disabilities in mainstream sporting activities at all levels;

B to ensure that persons with disabilities have an opportunity to organize, develop and participate in disability-specific sporting and recreational activities and, to this end, encourage the provision, on an equal basis with others, of appropriate instruction, training and resources;

C to ensure that persons with disabilities have access to sporting, recreational and tourism venues;

D to ensure that children with disabilities have equal access with other children to participation in play, recreation and leisure and sporting activities, including those activities in the school system;

E to ensure that persons with disabilities have access to services from those involved in the organization of recreational, tourism, leisure and sporting activities.



31

STATISTICHE E RACCOLTA DEI DATI

1. Gli Stati Parti si impegnano a raccogliere le informazioni appropriate, compresi i dati statistici e i risultati di ricerche, che permettano loro di formulare ed attuare politiche allo scopo di dare attuazione alla presente Convenzione. Il processo di raccolta e di conservazione di tali informazioni deve:

A essere coerente con le garanzie stabilite per legge, compresa la legislazione sulla protezione dei dati, per garantire la riservatezza e il rispetto della vita privata e familiare delle persone con disabilità;

B essere coerente con le norme accettate a livello internazionale per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi etici che regolano la raccolta e l'uso delle statistiche.

2. Le informazioni raccolte in conformità al presente articolo devono essere disaggregate in maniera appropriata, e devono essere utilizzate per valutare l'adempimento degli obblighi contratti dagli Stati Parti alla presente Convenzione e per identificare e rimuovere le barriere che le persone con disabilità affrontano nell'esercizio dei propri diritti.

3. Gli Stati Parti assumono la responsabilità della diffusione di tali statistiche e garantiscono la loro accessibilità sia alle persone con disabilità che agli altri.

31

STATISTICS AND DATA COLLECTION


1. States Parties undertake to collect appropriate information, including statistical and research data, to enable them to formulate and implement policies to give effect to the present Convention. The process of collecting and maintaining this information shall:

A comply with legally established safeguards, including legislation on data protection, to ensure confidentiality and respect for the privacy of persons with disabilities;

B comply with internationally accepted norms to protect human rights and fundamental freedoms and ethical principles in the collection and use of statistics.

2. The information collected in accordance with this article shall be disaggregated, as appropriate, and used to help assess the implementation of States Parties' obligations under the present Convention and to identify and address the barriers faced by persons with disabilities in exercising their rights.

3. States Parties shall assume responsibility for the dissemination of these statistics and ensure their accessibility to persons with disabilities and others.



1. Gli Stati Parti riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi dispiegati a livello nazionale per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione, e adottano adeguate ed efficaci misure in questo senso, nei rapporti reciproci e al proprio interno e, ove del caso, in partenariato con le organizzazioni internazionali e regionali competenti e con la società civile, in particolare con organizzazioni di persone con disabilità. Possono, in particolare, adottare misure destinate a:

A far sì che la cooperazione internazionale, compresi i programmi internazionali di sviluppo, includa le persone con disabilità e sia a loro accessibile;

B agevolare e sostenere lo sviluppo di competenze, anche attraverso lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e buone prassi di riferimento;

C agevolare la cooperazione nella ricerca e nell'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche;

D fornire, ove del caso, assistenza tecnica ed economica, anche attraverso agevolazioni all'acquisto ed alla condivisione di tecnologie di accesso e di assistenza e operando trasferimenti di tecnologie.

2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'obbligo di ogni Stato Parte di adempiere agli obblighi che ha assunto in virtù della presente Convenzione.

1. States Parties recognize the importance of international cooperation and its promotion, in support of national efforts for the realization of the purpose and objectives of the present Convention, and will undertake appropriate and effective measures in this regard, between and among States and, as appropriate, in partnership with relevant international and regional organizations and civil society, in particular organizations of persons with disabilities. Such measures could include, inter alia:

A ensuring that international cooperation, including international development programmes, is inclusive of and accessible to persons with disabilities;

B facilitating and supporting capacity-building, including through the exchange and sharing of information, experiences, training programmes and best practices;

C facilitating cooperation in research and access to scientific and technical knowledge;

D providing, as appropriate, technical and economic assistance, including by facilitating access to and sharing of accessible and assistive technologies, and through the transfer of technologies.

2. The provisions of this article are without prejudice to the obligations of each State Party to fulfil its obligations under the present Convention.

33

APPLICAZIONE A LIVELLO NAZIONALE E MONITORAGGIO

1. Gli Stati Parti designano, in conformità al proprio sistema di governo, uno o più punti di contatto per le questioni relative all'attuazione della presente Convenzione, e si propongono di creare o individuare in seno alla propria amministrazione una struttura di coordinamento incaricata di facilitare le azioni legate all'attuazione della presente Convenzione nei differenti settori ed a differenti livelli.

2. Gli Stati Parti, conformemente ai propri sistemi giuridici e amministrativi, mantengono, rafforzano, designano o istituiscono al proprio interno una struttura,

includendo uno o più meccanismi indipendenti, ove opportuno, per promuovere, proteggere e monitorare l'attuazione della presente Convenzione. Nel designare o stabilire tale meccanismo, gli Stati Parti devono tenere in considerazione i principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani.

3. La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, è associata e pienamente partecipa al processo di monitoraggio.

33


NATIONAL IMPLEMENTATION AND MONITORING

1. States Parties, in accordance with their system of organization, shall designate one or more focal points within government for matters relating to the implementation of the present Convention, and shall give due consideration to the establishment or designation of a coordination mechanism within government to facilitate related action in different sectors and at different levels.

2. States Parties shall, in accordance with their legal and administrative systems, maintain, strengthen, designate or establish within the State Party, a

framework, including one or more independent mechanisms, as appropriate, to promote, protect and monitor implementation of the present Convention. When designating or establishing such a mechanism, States Parties shall take into account the principles relating to the status and functioning of national institutions for protection and promotion of human rights.

3. Civil society, in particular persons with disabilities and their representative organizations, shall be involved and participate fully in the monitoring process.



COMITATO SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

1. E' istituito un Comitato sui diritti delle persone con disabilità (da qui in avanti denominato "Comitato"), che svolge le funzioni qui di seguito indicate.

2. Il Comitato si compone, a decorrere dall'entrata in vigore della presente Convenzione, di dodici esperti. Alla data del deposito di sessanta ratifiche o adesioni alla presente Convenzione, saranno aggiunti sei membri al Comitato, che raggiungerà la composizione massima di diciotto membri.

3. I membri del Comitato siedono a titolo personale e sono personalità di alta autorità morale e di riconosciuta competenza ed esperienza nel settore oggetto della presente Convenzione. Nella designazione dei propri candidati, gli Stati Parti sono invitati a tenere in debita considerazione le disposizioni stabilite nell'articolo 4 paragrafo 3 della presente Convenzione.

4. I membri del Comitato sono eletti dagli Stati Parti, tenendo in considerazione i principi di equa ripartizione geografica, la rappresentanza delle diverse forme

di civiltà e dei principali sistemi giuridici, la rappresentanza bilanciata di genere e la partecipazione di esperti con disabilità.

5. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati Parti tra i propri cittadini in occasione delle riunioni della Conferenza degli Stati Parti. A tali riunioni, ove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parti, sono eletti membri del Comitato i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parti presenti e votanti.

6. La prima elezione ha luogo entro sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati Parti a proporre i propri candidati nel termine di due mesi. Successivamente il Segretario Generale prepara una lista in ordine alfabetico dei candidati così designati, indicando gli Stati Parti

che li hanno proposti, e la comunica agli Stati Parti della presente Convenzione.

7. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Sono rieleggibili una sola volta. Tuttavia, il mandato di sei dei membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nominativi dei sei membri sono estratti a sorte dal Presidente della riunione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

8. L'elezione dei sei membri addizionali del Comitato si terrà in occasione delle elezioni ordinarie, in conformità con le disposizioni del presente articolo.

9. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato o se, per qualsiasi altro motivo, questi dichiarerà di non potere più svolgere le sue funzioni, lo Stato Parte che ne aveva proposto la candidatura nomina un altro esperto in possesso delle qualifiche e dei requisiti stabiliti dalle disposizioni pertinenti del presente articolo, per ricoprire il posto vacante fino allo scadere del mandato corrispondente.

10. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture necessari ad esplicare efficacemente le funzioni che gli sono attribuite in virtù della presente Convenzione, e convoca la prima riunione.

12. I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, emolumenti provenienti dalle risorse delle Nazioni Unite nei termini ed alle condizioni fissate dall'Assemblea Generale, tenendo in considerazione l'importanza delle funzioni del Comitato.

13. I membri del Comitato beneficiano delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità accordate agli esperti in missione per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite come stabilito nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

COMMITTEE ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES

1. There shall be established a Committee on the Rights of Persons with Disabilities (hereafter referred to as “the Committee”), which shall carry out the functions hereinafter provided.

2. The Committee shall consist, at the time of entry into force of the present Convention, of twelve experts. After an additional sixty ratifications or accessions to the Convention, the membership of the Committee shall increase by six members, attaining a maximum number of eighteen members.

3. The members of the Committee shall serve in their personal capacity and shall be of high moral standing and recognized competence and experience in the field covered by the present Convention. When nominating their candidates, States Parties are invited to give due consideration to the provision set out in article 4.3 of the present Convention.

4. The members of the Committee shall be elected by States Parties, consideration being given to equitable geographical distribution,

representation of the different forms of civilization and of the principal legal systems, balanced gender representation and participation of experts with disabilities.

5. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons nominated by the States Parties from among their nationals at meetings of the Conference of States Parties. At those meetings, for which two thirds of States Parties shall constitute a quorum, the persons elected to the Committee shall be those who obtain the largest number of votes and an absolute majority of the votes of the representatives of States Parties present and voting.

6. The initial election shall be held no later than six months after the date of entry into force of the present Convention. At least four months before the date of each election, the Secretary-General of the United Nations shall address a letter to the States Parties inviting them to submit the nominations within two months. The Secretary-General shall subsequently prepare a list in alphabetical order of all

persons thus nominated, indicating the State Parties which have nominated them, and shall submit it to the States Parties to the present Convention.

7. The members of the Committee shall be elected for a term of four years. They shall be eligible for re-election once. However, the term of six of the members elected at the first election shall expire at the end of two years; immediately after the first election, the names of these six members shall be chosen by lot by the chairperson of the meeting referred to in paragraph 5 of this article.

8. The election of the six additional members of the Committee shall be held on the occasion of regular elections, in accordance with the relevant provisions of this article.

9. If a member of the Committee dies or resigns or declares that for any other cause she or he can no longer perform her or his duties, the State Party which nominated the member shall appoint another expert possessing the qualifications and meeting the requirements set

out in the relevant provisions of this article, to serve for the remainder of the term.

10. The Committee shall establish its own rules of procedure.

11. The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff and facilities for the effective performance of the functions of the Committee under the present Convention, and shall convene its initial meeting.

12. With the approval of the General Assembly, the members of the Committee established under the present Convention shall receive emoluments from United Nations resources on such terms and conditions as the Assembly may decide, having regard to the importance of the Committee’s responsibilities.

13. The members of the Committee shall be entitled to the facilities, privileges and immunities of experts on mission for the United Nations as laid down in the relevant sections of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations.

35

I RAPPORTI DEGLI STATI PARTI

1. Ogni Stato Parte presenta al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, un rapporto dettagliato sulle misure prese per adempiere ai propri obblighi in virtù della presente Convenzione e sui progressi conseguiti al riguardo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato.

2. Successivamente, gli Stati Parti presentano rapporti complementari almeno ogni quattro anni ed ogni altro rapporto che il Comitato richieda.

3. Il Comitato stabilisce le linee guida applicabili per quanto attiene al contenuto dei rapporti.

4. Gli Stati Parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti, nei propri rapporti successivi, a ripetere informazioni già fornite. Gli Stati Parti sono invitati a redigere i propri rapporti secondo una procedura aperta e trasparente e a tenere in dovuta considerazione le disposizioni di cui all'articolo 4 paragrafo 3 della presente Convenzione.

5. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che incidono sull'adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

35

REPORTS BY STATES PARTIES


1. Each State Party shall submit to the Committee, through the Secretary-General of the United Nations, a comprehensive report on measures taken to give effect to its obligations under the present Convention and on the progress made in that regard, within two years after the entry into force of the present Convention for the State Party concerned.


2. Thereafter, States Parties shall submit subsequent reports at least every four years and further whenever the Committee so requests.

3. The Committee shall decide any guidelines applicable to the content of the reports.

4. A State Party which has submitted a comprehensive initial report to the Committee need not, in its subsequent reports, repeat information previously provided. When preparing reports to the Committee, States Parties are invited to consider doing so in an open and transparent process and to give due consideration to the provision set out in article 4.3 of the present Convention.

5. Reports may indicate factors and difficulties affecting the degree of fulfilment of obligations under the present Convention.





1. Ogni rapporto viene esaminato dal Comitato, il quale formula su di esso i suggerimenti e le raccomandazioni di carattere generale che ritiene appropriati e li trasmette allo Stato Parte interessato. Lo Stato Parte può rispondere fornendo al Comitato tutte le informazioni che ritenga utili. Il Comitato può richiedere ulteriori informazioni agli Stati Parti in relazione all'attuazione della presente Convenzione.

2. Se uno Stato Parte è significativamente in ritardo nella presentazione del rapporto, il Comitato può notificare allo Stato Parte in causa che esso sarà costretto ad esaminare l'applicazione della presente Convenzione nello Stato Parte sulla base di attendibili informazioni di cui possa disporre, a meno che il rapporto atteso non venga consegnato entro i tre mesi successivi alla notifica. Il Comitato invita lo Stato Parte interessato a partecipare a tale esame. Qualora lo Stato Parte risponda presentando il suo rapporto, saranno applicate le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dà comunicazione dei rapporti a tutti gli Stati Parti.

4. Gli Stati Parti rendono i propri rapporti ampiamente disponibili al pubblico nei rispettivi paesi e facilitano l'accesso ai suggerimenti e alle raccomandazioni generali che fanno seguito a questi rapporti.

5. Il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle agenzie specializzate, ai Fondi e Programmi delle Nazioni Unite, ed agli altri organismi competenti, i rapporti degli Stati Parti che contengano una richiesta o indichino l'esigenza di un parere o di assistenza tecnica, accompagnati, ove del caso, da osservazioni e suggerimenti del Comitato, concernenti tale richiesta o esigenza. incrementare le capacità nazionali al fine dell'attuazione della presente Convenzione, in particolare attraverso la cooperazione internazionale.


1. Each report shall be considered by the Committee, which shall make such suggestions and general recommendations on the report as it may consider appropriate and shall forward these to the State Party concerned. The State Party may respond with any information it chooses to the Committee. The Committee may request further information from States Parties relevant to the implementation of the present Convention.

2. If a State Party is significantly overdue in the submission of a report, the Committee may notify the State Party concerned of the need to examine the implementation of the present Convention in that State Party, on the basis of reliable information available to the Committee, if the relevant report is not submitted within three months following the notification. The Committee shall invite the State Party concerned to participate in such examination. Should the State Party respond by submitting the relevant report, the provisions of paragraph 1 of this article will apply.

3. The Secretary-General of the United Nations shall make available the reports to all States Parties.

4. States Parties shall make their reports widely available to the public in their own countries and facilitate access to the suggestions and general recommendations relating to these reports.

5. The Committee shall transmit, as it may consider appropriate, to the specialized agencies, funds and programmes of the United Nations, and other competent bodies, reports from States Parties in order to address a request or indication of a need for technical advice or assistance contained therein, along with the Committee's observations and recommendations, if any, on these requests or indications.



Articolo

37

COOPERAZIONE TRA
GLI STATI PARTI E IL COMITATO

1. Gli Stati Parti collaborano con il Comitato e assistono i suoi membri nell'adempimento del loro mandato.

2. Nelle sue relazioni con gli Stati Parti, il Comitato accorda tutta l'attenzione necessaria alle modalità ed ai mezzi per incrementare le capacità nazionali al fine dell'attuazione della presente Convenzione, in particolare attraverso la cooperazione internazionale.

Article

37

COOPERATION BETWEEN
STATES PARTIES AND THE COMMITTEE

1. Each State Party shall cooperate with the Committee and assist its members in the fulfilment of their mandate.

2. In its relationship with States Parties, the Committee shall give due consideration to ways and means of enhancing national capacities for the implementation of the present Convention, including through international cooperation.

Articolo

38

RELAZIONE DEL COMITATO CON ALTRI ORGANISMI

Per promuovere l'applicazione effettiva della presente Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore interessato dalla presente Convenzione:

A le agenzie specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite hanno il diritto di farsi rappresentare in occasione dell'esame dell'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nel loro mandato. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate e ogni altro organismo che ritenga adeguato a fornire pareri specialistici sull'attuazione della Convenzione nei settori che rientrano nell'ambito dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le istituzioni specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite a presentare rapporti sull'applicazione della Convenzione nei settori che rientrano nel loro ambito di attività;

B il Comitato, nell'esecuzione del proprio mandato, consulta, ove lo ritenga opportuno, altri organismi istituiti dai trattati internazionali sui diritti umani, al fine di garantire la coerenza delle rispettive linee guida sulla stesura dei rapporti, dei suggerimenti e delle raccomandazioni generali e di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio delle rispettive funzioni.

Article


38

RELATIONSHIP OF THE COMMITTEE WITH OTHER BODIES

In order to foster the effective implementation of the present Convention and to encourage international cooperation in the field covered by the present Convention:

A *the specialized agencies and other United Nations organs shall be entitled to be represented at the consideration of the implementation of such provisions of the present Convention as fall within the scope of their mandate. The Committee may invite the specialized agencies and other competent bodies as it may consider appropriate to provide expert advice on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their respective mandates. The Committee may invite specialized agencies and other United Nations organs to submit reports on the implementation of the Convention in areas falling within the scope of their activities;*

B *the Committee, as it discharges its mandate, shall consult, as appropriate, other relevant bodies instituted by international human rights treaties, with a view to ensuring the consistency of their respective reporting guidelines, suggestions and general recommendations, and avoiding duplication and overlap in the performance of their functions.*





Articolo

39

RAPPORTO DEL COMITATO

Il Comitato riferisce sulle proprie attività ogni due anni all'Assemblea Generale e al Consiglio Economico e Sociale, e può formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basati sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati Parti. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali sono inclusi nel rapporto del Comitato accompagnati dai commenti, ove del caso, degli Stati Parti.

Article

39

REPORT OF THE COMMITTEE

The Committee shall report every two years to the General Assembly and to the Economic and Social Council on its activities, and may make suggestions and general recommendations based on the examination of reports and information received from the States Parties. Such suggestions and general recommendations shall be included in the report of the Committee together with comments, if any, from States Parties.



Articolo

40

CONFERENZA DEGLI STATI PARTI

1. Gli Stati Parti si riuniscono regolarmente in una Conferenza degli Stati Parti per esaminare ogni questione concernente l'applicazione della presente Convenzione.

2. La Conferenza degli Stati Parti viene convocata dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Le riunioni successive vengono convocate dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ogni biennio o su decisione della Conferenza degli Stati Parti.

Article

40

CONFERENCE OF STATES PARTIES

1. *The States Parties shall meet regularly in a Conference of States Parties in order to consider any matter with regard to the implementation of the present Convention.*

2. *No later than six months after the entry into force of the present Convention, the Conference of the States Parties shall be convened by the Secretary-General of the United Nations. The subsequent meetings shall be convened by the Secretary-General of the United Nations biennially or upon the decision of the Conference of States Parties.*

Articolo

41

DEPOSITARIO


Il Segretario Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario della presente Convenzione.


Article

41

DEPOSITARY

The Secretary-General of the United Nations shall be the depositary of the present Convention.





Articolo

42

FIRMA

La presente Convenzione
è aperta alla firma da parte di tutti
gli Stati e delle organizzazioni
d'integrazione regionale presso
la sede della organizzazione delle
Nazioni Unite a New York,
a decorrere dal 30 marzo 2007.

Article

42

SIGNATURE

*The present Convention shall be
open for signature by all States and
by regional integration organizations
at United Nations Headquarters in
New York as of 30 March 2007.*



Articolo

43

CONSENSO
AD ESSERE VINCOLATO

La presente Convenzione è sottoposta a ratifica degli Stati firmatari ed alla conferma formale delle organizzazioni d'integrazione regionale firmatarie. E' aperta all'adesione di ogni Stato o organizzazione d'integrazione regionale che non abbia firmato la Convenzione stessa.

Article

43

CONSENT
TO BE BOUND

The present Convention shall be subject to ratification by signatory States and to formal confirmation by signatory regional integration organizations. It shall be open for accession by any State or regional integration organization which has not signed the Convention.

Articolo

44

ORGANIZZAZIONI D'INTEGRAZIONE REGIONALE

1. Per “organizzazione d’integrazione regionale” si intende ogni organizzazione costituita dagli Stati sovrani di una determinata regione, a cui gli Stati membri hanno trasferito competenze per quanto riguarda le questioni disciplinate dalla presente Convenzione. Nei propri strumenti di conferma o adesione formale, tali organizzazioni dichiarano l’estensione delle loro competenze nell’ambito disciplinato dalla presente Convenzione. Successivamente, esse notificano al depositario qualsiasi modifica sostanziale dell’estensione delle proprie competenze.

2. I riferimenti agli “Stati Parti” nella presente Convenzione si applicano a tali organizzazioni nei limiti delle loro competenze.

3. Ai fini del paragrafo 1 dell’articolo 45, e dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 47 della presente Convenzione, non vengono tenuti in conto gli strumenti depositati da un’organizzazione d’integrazione regionale.

4. Le organizzazioni d’integrazione regionale possono esercitare il loro diritto di voto nelle questioni rientranti nell’ambito delle loro competenze, nella Conferenza degli Stati Parti, con un numero di voti uguale al numero dei propri Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto se uno degli Stati membri esercita il proprio diritto, e viceversa.

Article

44

REGIONAL INTEGRATION ORGANIZATIONS

1. “Regional integration organization” shall mean an organization constituted by sovereign States of a given region, to which its member States have transferred competence in respect of matters governed by this Convention. Such organizations shall declare, in their instruments of formal confirmation or accession, the extent of their competence with respect to matters governed by this Convention. Subsequently, they shall inform the depositary of any substantial modification in the extent of their competence.

2. References to “States Parties” in the present Convention shall apply to such organizations within the limits of their competence.

3. For the purposes of article 45, paragraph 1, and article 47, paragraphs 2 and 3, any instrument deposited by a regional integration organization shall not be counted.

4. Regional integration organizations, in matters within their competence, may exercise their right to vote in the Conference of States Parties, with a number of votes equal to the number of their member States that are Parties to this Convention. Such an organization shall not exercise its right to vote if any of its member States exercises its right, and vice versa.



Articolo

45

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati o organizzazioni d'integrazione regionale che ratificheranno o confermeranno formalmente la presente Convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte dello Stato o dell'organizzazione del proprio strumento di ratifica, di adesione o di conferma formale.

Article

45

ENTRY INTO FORCE

1. *The present Convention shall enter into force on the thirtieth day after the deposit of the twentieth instrument of ratification or accession.*

2. *For each State or Regional integration organization ratifying, formally confirming or acceding to the Convention after the deposit of the twentieth such instrument, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after the deposit of its own such instrument.*



Articolo

46

RISERVE

1. Non sono ammesse riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.

2. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento.


Article

46

RESERVATIONS

1. *Reservations incompatible with the object and purpose of the present Convention shall not be permitted.*

2. *Reservations may be withdrawn at any time.*





Articolo

47

EMENDAMENTI

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione e sottoporlo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo loro di far conoscere se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati Parti al fine di esaminare tali proposte e di pronunciarsi su di esse. Se, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si pronunziano a favore della convocazione di tale conferenza, il Segretario Generale convoca la conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti viene sottoposto dal Segretario Generale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per l'approvazione e a tutti gli Stati Parti per la successiva accettazione.

2. Ogni emendamento adottato ed approvato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore

il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data dell'adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno seguente al deposito del proprio strumento di accettazione. L'emendamento è vincolante solo per gli Stati Parti che l'hanno accettato.

3. Se la Conferenza degli Stati Parti decide in questi termini per consenso, un emendamento adottato e approvato in conformità al paragrafo 1 del presente articolo e riguardante esclusivamente gli articoli 34, 38, 39 e 40 entra in vigore per tutti gli Stati Parti il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati raggiunga i due terzi del numero degli Stati Parti alla data dell'adozione dell'emendamento.

Article

47

AMENDMENTS

- 1.** Any State Party may propose an amendment to the present Convention and submit it to the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall communicate any proposed amendments to States Parties, with a request to be notified whether they favour a conference of States Parties for the purpose of considering and deciding upon the proposals. In the event that, within four months from the date of such communication, at least one third of the States Parties favour such a conference, the Secretary-General shall convene the conference under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of two thirds of the States Parties present and voting shall be submitted by the Secretary-General to the General Assembly for approval and thereafter to all States Parties for acceptance.
- 2.** An amendment adopted and approved in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force on the thirtieth day after the number of instruments of acceptance deposited reaches two thirds of the number of States

Parties at the date of adoption of the amendment. Thereafter, the amendment shall enter into force for any State Party on the thirtieth day following the deposit of its own instrument of acceptance. An amendment shall be binding only on those States Parties which have accepted it.

3. If so decided by the Conference of States Parties by consensus, an amendment adopted and approved in accordance with paragraph 1 of this article which relates exclusively to articles 34, 38, 39 and 40 shall enter into force for all States Parties on the thirtieth day after the number of instruments of acceptance deposited reaches two thirds of the number of States Parties at the date of adoption of the amendment.

Articolo

48

DENUNCIA


Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.


Article

48

DENUNCIATION

A State Party may denounce the present Convention by written notification to the Secretary-General of the United Nations. The denunciation shall become effective one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General.





Articolo

49

FORMATI ACCESSIBILI

Il testo della presente
Convenzione viene reso
disponibile in formati accessibili.

Article

49

ACCESSIBLE FORMAT

*The text of the present
Convention shall be made
available in accessible formats.*

Articolo

50

TESTI AUTENTICI

I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.


Article

50

AUTHENTIC TEXTS

The Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of the present Convention shall be equally authentic.





CRIBA
CENTRO REGIONALE
DI INFORMAZIONE
SUL BENESSERE AMBIENTALE

Istituito nel 2000 dalla Regione Emilia-Romagna e gestito dal CERPA Italia Onlus, il CRIBA fornisce gratuitamente servizi di informazione, formazione, valutazione e consulenza in tema di benessere ambientale.

Il CRIBA - insieme al CRA (Centro Regionale Ausili) - supporta la rete provinciale dei CAAD (Centri per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico), che hanno lo scopo di dotare chi progetta o ha funzioni di controllo del territorio di strumenti e di conoscenze che migliorino e rendano uniforme la qualità degli interventi a scala edilizia, e che perseguono la finalità di diventare un punto di riferimento locale per la sperimentazione di interventi e soluzioni nel campo dell'autonomia e della vita indipendente volte all'inclusione sociale.

Le aree tematiche di competenza del CRIBA sono la pianificazione urbana, l'edilizia pubblica e privata di interesse pubblico e commerciale, il turismo, la mobilità e i trasporti, lo sport e il tempo libero; possono usufruire del servizio le pubbliche amministrazioni, gli enti dell'edilizia residenziale pubblica, le aziende di trasporto (pubbliche e private), gli ordini professionali e i liberi professionisti, le aziende UU.SS.LL., gli operatori socio-sanitari, le associazioni di volontariato, coloro che in vario modo e misura vivono una discriminazione ambientale e le loro famiglie.

Via F.lli Cervi, 70
Reggio Emilia
T: +39 0522 585541
F: +39 0522 585582
www.criba-er.it
criba@criba-er.it


CRIBA
REGIONAL CENTRE
FOR INFORMATION
ON ENVIRONMENTAL WELL-BEING

Established in 2000 by Emilia-Romagna Region and managed by CERPA Italia Onlus, CRIBA provides for free information, valuation and consultancy services as well as specialized training to the public and private professionals in the field of environmental well-being.

Together with CRA (Regional Centre for Technical Aids), CRIBA is the coordinator of CAAD (Regional network for Home adaptation, first level service) with the aim to support public decision makers and private designers to improve the quality of their project, trying to set a better standard and to become the regional point of reference to conceive and implement pilot solution supporting independent and autonomous life.

The areas of interest are housing, tourism, transport and mobility, sport and leisure and urban planning, while CRIBA targets are public administrations, public and private transport companies, professional rolls and associations in the fields of design building, architecture and construction, health authorities, associations active in the field of accessibility and disabled people and their families.

Via F.lli Cervi, 70
Reggio Emilia - Italy
P: +39 0522 585541
F: +39 0522 585582
www.criba-er.it
criba@criba-er.it



140

CERPA ITALIA ONLUS CENTRO EUROPEO DI RICERCA E PROMOZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ

CERPA Italia Onlus ha lo scopo principale di contribuire alla promozione della cultura dell'inclusione sociale, contrastando la discriminazione e la marginalizzazione di qualsiasi individuo, al fine di migliorare la qualità di vita, l'accessibilità, fruibilità e usabilità degli ambienti.

In modo particolare il CERPA mira a:

- sviluppare lo studio e la ricerca sui temi dell'accessibilità, fruibilità ed usabilità ambientale;
- promuovere eventi formativi e di confronto culturale con i diversi attori coinvolti nella programmazione, gestione e progettazione del territorio;
- creare Centri di informazione, formazione e consulenza fra loro in rete che sostengano e diffondano tale cultura;
- collaborare con enti, centri, organizzazioni, associazioni e professionisti che perseguono obiettivi conformi agli scopi del CERPA.

L'attenzione del CERPA non è limitata esclusivamente alla realtà italiana, ma piuttosto raccoglie e mette a confronto la nostra realtà con quella europea, con l'intento di trasferire a coloro che agiscono sul territorio – per riqualificarlo e/o trasformarlo – conoscenze ed esperienze avanzate interpretandole per ricondurle al nostro sistema sociale e ambientale.

Sede legale

Via Palermo 23/b
38100 Trento

Sede Operativa

c/o Centro Regionale di Informazione sul Benessere Ambientale
Via F.lli Cervi, 70
Reggio Emilia
T: +39 0522 585541
F: +39 0522 585582
www.cerpa.org
cerpa@cerpa.org

CERPA ITALIA ONLUS EUROPEAN CENTER OF ACCESSIBILITY RESEARCH AND PROMOTION

CERPA Italia main purpose is to contribute to the social inclusion culture promotion, fighting against discrimination and exclusion of every human being in order to improve life quality and environment mobility, accessibility and usability. Because of a widespread technical-professional dequalification, both in the planning and in building accessible and without architectural barriers environments and buildings, CERPA Italia aims:

- to develop research and studies on the topics of accessibility and mobility of the weaker individuals and/or of individuals with special needs;*
- to promote cultural and educational events and demonstrations for the operators of these sectors;*
- to set up a information centres network on the problems of accessibility and usability of the territory, intended in its widest and most democratic sense;*
- to carry out activities of certifying projects, works and objects in conformity with the spirit of CERPA Italia.*

CERPA attention is not exclusively limited to the Italian reality, rather it collects and confronts Italian solutions and projects with the most advanced European experiences in order to equip planners, builders, examiners and trial experts with instruments that render uniform the quality of the realizations.

Legal office

Via Palermo 23/b
38100 Trento - Italy

Operational office

c/o Regional Centre for Information on Environmental Well-Being
Via F.lli Cervi, 70
Reggio Emilia - Italy
P: +39 0522 585541
F: +39 0522 585582
www.cerpa.org
cerpa@cerpa.org

